

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice analitico

(i provvedimenti sono classificati per argomento; i numeri fanno riferimento all'indice cronologico)

Banche:

nn. 4, 14, 16, 19, 21, 33, 37, 39, 44, 72, 82, 83, 94, 109, 110, 140, 143, 145, 146, 148, 160, 169

Bilanci societari:

n. 105

Circolazione monetaria:

nn. 38, 56, 68, 73

Commercio:

nn. 114, 167

Contabilità di Stato:

nn. 78, 79, 93, 104, 132, 133, 134, 142, 161, 162

Conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria:

n. 17

Contratti bancari e finanziari:

nn. 111, 114, 151, 167

Contributi sociali:

nn. 1, 22, 25, 30, 78, 93, 96, 102, 142

Finanza decentrata:

nn. 35, 43, 61, 74, 75, 78, 93, 107, 111, 112, 114, 119, 120, 121, 122, 125, 127, 137, 142, 158, 165, 171

Fondi comuni:

n. 142

Fondi pensione:

nn. 2, 20, 24, 47, 77, 85, 91, 92, 98, 131, 142, 149, 150

Giustizia civile:

nn. 82, 84, 97

Imposte dirette (Ires):

nn. 78, 111, 114, 120, 137, 142

Imposte dirette (Irpef):

nn. 61, 78, 93, 111, 114, 120, 137, 142

Imposte dirette (Successione e donazione):

nn. 6, 51, 120, 137, 142

Imposte dirette:

nn. 3, 5, 6, 7, 10, 26, 27, 34, 46, 47, 51, 61, 69, 78, 85, 89, 91, 93, 111, 114, 120, 137, 142, 151, 153, 154, 155, 167

Imposte indirette (Imposte di fabbricazione):

nn. 23, 64, 120, 137, 142, 152

Imposte indirette (IVA):

nn. 111, 114, 117, 120, 128, 137, 142, 159, 168

Imposte indirette:

nn. 23, 64, 111, 114, 117, 120, 128, 137, 142, 152, 156, 159, 168

Incentivi fiscali:

nn. 142, 154, 155

Incentivi per le ristrutturazioni:

nn. 111, 114, 142

Innovazione e sviluppo:

n. 142

Intermediari finanziari non bancari:

nn. 4, 14, 40, 63, 65, 66, 72, 83, 100, 115, 116, 164, 166

Intermediari finanziari:

n. 148

Istituto di emissione:

nn. 94, 143, 160

Legge finanziaria:

nn. 47, 61, 70, 78, 93, 142

Mercati finanziari:

nn. 33, 65, 72, 116, 164, 166, 169

Mercato del lavoro:

nn. 9, 70, 78, 85, 91, 93, 142, 147

Normativa contabile del SEBC:

nn. 60, 130

Norme per il bilancio della Banca d'Italia:

nn. 3, 7, 8, 10, 11, 34, 38, 46, 56, 60, 61, 68, 73, 85, 91, 93, 106, 130, 139, 144

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine:

n. 141

Pensioni:

nn. 2, 12, 20, 22, 24, 25, 77, 85, 90, 91, 92, 98, 131, 136, 142, 149, 150, 170

Politiche economiche regionali:

nn. 13, 61, 142

Prestazioni sociali:

nn. 48, 78, 93, 142

Pubblico impiego:

nn. 78, 93, 95, 99, 118, 129, 142

Reddito monetario:

nn. 57, 67, 88, 106

Riserva obbligatoria:

n. 17

Sanità:

nn. 49, 54, 78, 93, 107, 111, 112, 114, 126, 142, 157, 165, 171

Servizi di pubblica utilità:

nn. 18, 29, 31, 62, 114, 142

Servizio di tesoreria:

nn. 17, 61, 80, 93, 103, 124

Sistema dei pagamenti:

nn. 16, 28, 41, 42, 45, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 71, 76, 81, 86, 87, 135

Statuto della Banca d'Italia:

nn. 94, 139

Tassi di interesse ufficiali:

nn. 101, 108, 113, 123, 138, 163

Tesoreria unica:

nn. 32, 78, 79, 93, 132, 133, 134, 142, 161, 162

Trasparenza:

n. 16

Ufficio italiano dei cambi:

n. 36

Valori mobiliari:

nn. 4, 15, 16, 33, 40, 72, 83, 100, 142, 169

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice cronologico

(per ogni provvedimento si fa rinvio alla sezione di pertinenza)

1) - L. 21.12.1978, n. 845 (G.U. 30.12.1978, n. 362)

Legge quadro in materia di formazione professionale.

L'economia italiana

Appendice: Contributi sociali, p. 297

2) - L. 29.5.1982, n. 297 (G.U. 31.5.1982, n. 147)

Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

3) - L. 19.3.1983, n. 72 (G.U. 23.3.1983, n. 80)

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia d'imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni e alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

4) - Direttiva CEE 20.12.1985, n. 611 (G.U. CE 31.12.1985, n. L 375)

Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

Il contesto internazionale, p. 224

5) - DPR 22.12.1986, n. 917 (Suppl. ord. G.U. 30.12.1986, n. 301)

Approvazione del Testo unico delle imposte dirette.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

6) - D.lgs. 31.10.1990, n. 346 (Suppl. ord. G.U. 27.11.1990, n. 277)

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

7) - L. 29.12.1990, n. 408 (G.U. 31.12.1990, n. 303)

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delege al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

8) - D.lgs. 9.4.1991, n. 127 (Suppl. ord. G.U. 17.4.1991, n. 90)

Attuazione delle direttive CEE 78/660 e 83/349 in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26.3.1990, n. 69.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

9) - L. 23.7.1991, n. 223 (Suppl. ord. G.U. 27.7.1991, n. 175)

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

10) - L. 30.12.1991, n. 413 (Suppl. ord. G.U. 31.12.1991, n. 305)

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; abolizione del regime di esenzione totale; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

11) - D.lgs. 27.1.1992, n. 87 (Suppl. ord. G.U. 14.2.1992, n. 37)

Attuazione della direttiva CEE 86/635 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva CEE 89/117 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno stato membro, di enti creditizi e istituti finanziari con sede sociale fuori di tale stato membro.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

12) - L. 23.10.1992, n. 421 (Suppl. ord. G.U. 31.10.1992, n. 257)

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

13) - L. 19.12.1992, n. 488 (G.U. 21.12.1992, n. 299)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 22.10.1992, n. 415, concernente rifinanziamento della L. 1.3.1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 99

Le politiche economiche regionali, p. 114

14) - Direttiva CEE 15.3.1993, n. 6 (G.U. CE 11.6.1993, n. L 141)

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

Il contesto internazionale, p. 224

15) - Direttiva CEE 10.5.1993, n. 22 (G.U. CE 11.6.1993, n. L 141)

Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

16) - D.lgs. 1.9.1993, n. 385 (Suppl. ord. G.U. 30.9.1993, n. 230)

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, p. 307

17) - L. 26.11.1993, n. 483 (G.U. 1.12.1993, n. 282)

Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

18) - L. 5.1.1994, n. 36 (Suppl. ord. G.U. 19.1.1994, n. 14)

Disposizioni in materia di risorse idriche.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 99

I servizi di pubblica utilità: energia, telecomunicazioni, servizi pubblici locali, p. 107

19) - Deliberazione CICR 3.3.1994 (G.U. 11.3.1994, n. 58)

Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato.

L'economia italiana

Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi di interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato, p. 304

20) - D.lgs. 30.6.1994, n. 509 (G.U. 23.8.1994, n. 196)

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24.12.1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

21) - DM 21.12.1994 (G.U. 30.12.1994, n. 304)

Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative.

L'economia italiana

Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi di interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato, p. 304

22) - L. 8.8.1995, n. 335 (Suppl. ord. G.U. 16.8.1995, n. 190)

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

L'economia italiana

Appendice: Contributi sociali, p. 297

Prestazioni di protezione sociale, p. 297

23) - D.lgs. 26.10.1995, n. 504 (Suppl. ord. G.U. 29.11.1995, n. 279)

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 292

24) - D.lgs. 10.2.1996, n. 103 (Suppl. ord. G.U. 2.3.1996, n. 52)

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della L. 8.8.1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

25) - D.lgs. 28.3.1996, n. 207 (G.U. 24.4.1996, n. 96)

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della L. 28.12.1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

L'economia italiana

Appendice: Contributi sociali, p. 297

26) - D.lgs. 1.4.1996, n. 239 (G.U. 3.5.1996, n. 102)

Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

27) - DM 4.9.1996 (G.U. 19.9.1996, n. 220)

Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

- 28) - Direttiva CE 27.1.1997, n. 5** (G.U. CE 14.2.1997, n. L 43)
Bonifici transfrontalieri.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 306
- 29) - D.lgs. 5.2.1997, n. 22** (Suppl. ord. G.U. 15.2.1997, n. 38)
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
L'economia italiana
Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 99
I servizi di pubblica utilità: energia, telecomunicazioni, servizi pubblici locali, p. 107
- 30) - D.lgs. 16.4.1997, n. 146** (G.U. 9.6.1997, n. 132)
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della L. 8.8.1995, n. 335, in materia di previdenza agricola.
L'economia italiana
Appendice: Contributi sociali, p. 297
- 31) - D.lgs. 19.11.1997, n. 422** (G.U. 10.12.1997, n. 287)
Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15.3.1997, n. 59.
L'economia italiana
Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 99
I servizi di pubblica utilità: energia, telecomunicazioni, servizi pubblici locali, p. 107
- 32) - L. 27.12.1997, n. 449** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1997, n. 302)
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
L'economia italiana
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 303
- 33) - D.lgs. 24.2.1998, n. 58** (Suppl. ord. G.U. 26.3.1998, n. 71)
Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della L. 6.2.1996, n. 52.
La vigilanza sugli intermediari
Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223
La normativa nazionale, p. 229
- 34) - D.lgs. 10.3.1998, n. 43** (G.U. 14.3.1998, n. 61)
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265
Nota integrativa, p. 287
Documentazione allegata al bilancio, p. 318
Relazione del Collegio sindacale, p. 318
- 35) - D.lgs. 31.3.1998, n. 112** (Suppl. ord. G.U. 21.4.1998, n. 92)
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15.3.1997, n. 59.
L'economia italiana
Appendice: Finanza decentrata, p. 293

- 36) - D.lgs. 26.8.1998, n. 319** (G.U. 4.9.1998, n. 206)
Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della L. 17.12.1997, n. 433.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265
Nota integrativa, p. 287
- 37) - DM 23.12.1998** (G.U. 29.12.1998, n. 302)
Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale parametro di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici.
L'economia italiana
Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi di interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato, p. 304
- 38) - Raccomandazione BCE 8.4.1999, n. NP7** (G.U. CE 24.2.2001, n. L 55)
Trattamento contabile dei costi sostenuti per l'emissione di banconote.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265
Nota integrativa, p. 287
- 39) - Circolare Banca d'Italia 21.4.1999, n. 229** (Suppl. straord. G.U. 24.5.1999, n. 119)
Nuovo fascicolo "Istruzioni di vigilanza per le banche".
La vigilanza sugli intermediari
Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223
La normativa nazionale, p. 229
- 40) - L. 30.4.1999, n. 130** (G.U. 14.5.1999, n. 111)
Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.
La vigilanza sugli intermediari
Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223
La normativa nazionale, p. 229
- 41) - L. 25.6.1999, n. 205** (G.U. 28.6.1999, n. 149)
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Appendice: Centrale di allarme interbancaria, p. 305
- 42) - D.lgs. 30.12.1999, n. 507** (Suppl. ord. G.U. 31.12.1999, n. 306)
Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 25.6.1999, n. 205.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Appendice: Centrale di allarme interbancaria, p. 305
- 43) - D.lgs. 18.2.2000, n. 56** (G.U. 15.3.2000, n. 62)
Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della L. 13.5.1999, n. 133.
L'economia italiana
Testo: La finanza pubblica, p. 129
Le Amministrazioni locali, p. 141

- 44) - Direttiva CE 20.3.2000, n. 12** (G.U. CE 26.5.2000, n. L 126)
Direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.
La vigilanza sugli intermediari
Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223
Il contesto internazionale, p. 224
- 45) - D.lgs. 28.7.2000, n. 253** (G.U. 11.9.2000, n. 212)
Attuazione della direttiva CE 97/5 sui bonifici transfrontalieri.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 306
- 46) - L. 21.11.2000, n. 342** (Suppl. ord. G.U. 25.11.2000, n. 276)
Misure in materia fiscale.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265
Nota integrativa, p. 287
- 47) - L. 23.12.2000, n. 388** (Suppl. ord. G.U. 29.12.2000, n. 302)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
L'economia italiana
Appendice: Imposte dirette, p. 287
Prestazioni di protezione sociale, p. 297
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 303
- 48) - D.lgs. 26.3.2001, n. 151** (Suppl. ord. G.U. 26.4.2001, n. 96)
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8.3.2000, n. 53.
L'economia italiana
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297
- 49) - DL 18.9.2001, n. 347** (G.U. 19.9.2001, n. 218)
Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria. (*Convertito nella L. 16.11.2001, n. 405.*)
L'economia italiana
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297
- 50) - DL 25.9.2001, n. 350** (G.U. 26.9.2001, n. 224)
Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (*Convertito nella L. 23.11.2001, n. 409.*)
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel, p. 306
- 51) - L. 18.10.2001, n. 383** (G.U. 24.10.2001, n. 248)
Primi interventi per il rilancio dell'economia.
L'economia italiana
Appendice: Imposte dirette, p. 287

- 52) - Provvedimento Banca d'Italia 18.10.2001** (G.U. 30.10.2001, n. 253)
Giornate di chiusura del sistema di regolamento lordo BI-REL.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel, p. 306
- 53) - DM 7.11.2001, n. 458** (G.U. 4.1.2002, n. 3)
Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Appendice: Centrale di allarme interbancaria, p. 305
- 54) - L. 16.11.2001, n. 405** (G.U. 17.11.2001, n. 268)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 18.9.2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.
L'economia italiana
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297
- 55) - L. 23.11.2001, n. 409** (G.U. 24.11.2001, n. 274)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel, p. 306
- 56) - Decisione BCE 6.12.2001, n. 15** (G.U. CE 20.12.2001, n. L 337)
Emissione delle banconote in euro.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265
Nota integrativa, p. 287
- 57) - Decisione BCE 6.12.2001, n. 16** (G.U. CE 20.12.2001, n. L 337)
Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265
Nota integrativa, p. 287
- 58) - Regolamento CE 19.12.2001, n. 2560** (G.U. CE 28.12.2001, n. L 344)
Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 306.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 306
- 59) - Regolamento Banca d'Italia 29.1.2002** (G.U. 1.2.2002, n. 27)
Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari
Appendice: Centrale di allarme interbancaria, p. 305

60) - Indirizzo BCE 5.12.2002, n. 10 (G.U. UE 3.3.2003, n. L 58)

Quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

61) - L. 27.12.2002, n. 289 (Suppl. ord. G.U. 31.12.2002, n. 305)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 99

Le politiche economiche regionali, p. 114

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Finanza decentrata, p. 293

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 303

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Situazione patrimoniale e conto economico, p. 277

Nota integrativa, p. 287

62) - Direttiva CE 26.6.2003, n. 54 (G.U. UE 15.7.2003, n. 176)

Direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 99

I servizi di pubblica utilità: energia, telecomunicazioni, servizi pubblici locali, p. 107

63) - DL 30.9.2003, n. 269 (Suppl. ord. G.U. 2.10.2003, n. 229)

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. (Convertito nella L. 24.11.2003, n. 326.)

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

64) - Direttiva CE 27.10.2003, n. 96 (G.U. UE 31.10.2003, n. L 283)

Direttiva che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 292

65) - Direttiva CE 4.11.2003, n. 71 (G.U. UE 31.12.2003, n. L 345)

Direttiva relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

- 66) - L. 24.11.2003, n. 326** (Suppl. ord. G.U. 25.11.2003, n. 274)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.9.2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
- La vigilanza sugli intermediari**
Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223
La normativa nazionale, p. 229
- 67) - Decisione BCE 18.12.2003, n. 22** (G.U. UE 15.1.2004, n. L 9)
Modifica all'art. 1, lett. f), della decisione BCE/2001/16, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002.
- Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265
Nota integrativa, p. 287
- 68) - Decisione BCE 18.12.2003, n. 23** (G.U. UE 15.1.2004, n. L 9)
Modifica alla decisione BCE/2001/15 relativa all'emissione delle banconote in euro.
- Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265
Nota integrativa, p. 287
- 69) - Direttiva CE 22.12.2003, n. 123** (G.U. UE 13.1.2004, n. L 7)
Modifica alla direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
- L'economia italiana**
Appendice: Imposte dirette, p. 287
- 70) - L. 24.12.2003, n. 350** (Suppl. ord. G.U. 27.12.2003, n. 299)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
- L'economia italiana**
Testo: La finanza pubblica, p. 129
Le spese nel 2006, p. 138
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297
- 71) - Provvedimento Banca d'Italia 24.2.2004** (G.U. 30.3.2004, n. 75)
Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 1.9.1993, n. 385.
- Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari**
Appendice: Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, p. 307
- 72) - Direttiva CE 21.4.2004, n. 39** (G.U. UE 30.4.2004, n. L 145)
Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive CEE/85/611 e 93/6 del Consiglio e la direttiva CE/2000/12 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva CEE/93/22 del Consiglio.
- La vigilanza sugli intermediari**
Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223
- Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari**
Testo: I sistemi di negoziazione e di regolamento dei titoli, p. 257
Il processo di integrazione dei mercati finanziari in Europa, p. 257

73) - Decisione BCE 22.4.2004, n. 9 (G.U. UE 9.6.2004, n. L 205)

Modifica alla decisione BCE/2001/15, del 6.12.2001, relativa all'emissione delle banconote in euro.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

74) - DPCM 7.5.2004 (G.U. 30.11.2006, n. 279)

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 18.2.2000, n. 56.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 293

75) - DPCM 7.5.2004 (G.U. 30.11.2006, n. 279)

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 18.2.2000, n. 56.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 293

76) - D.lgs. 24.6.2004, n. 180 (G.U. 21.7.2004, n. 169)

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento CE n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 306

77) - L. 23.8.2004, n. 243 (G.U. 21.9.2004, n. 222)

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 129

I programmi e le prospettive per il medio periodo, p. 151

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

78) - L. 30.12.2004, n. 311 (Suppl. ord. G.U. 31.12.2004, n. 306)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 129

Le spese nel 2006, p. 138

Le Amministrazioni locali, p. 141

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Finanza decentrata, p. 293

Contributi sociali, p. 297

Prestazioni di protezione sociale, p. 297

Pubblico impiego, p. 302

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 303

79) - DM 18.2.2005 (Suppl. ord. G.U. 10.3.2005, n. 57)

Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 28, comma 5, L. 27.12.2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30.12.2004, n. 311).

L'economia italiana

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 303

80) - D.lgs. 7.3.2005, n. 82 (Suppl. ord. G.U. 16.5.2005, n. 112)

Codice dell'amministrazione digitale.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Testo: Il sistema dei pagamenti, p. 245

Il servizio di Tesoreria statale, p. 250

81) - Provvedimento Banca d'Italia 16.3.2005 (G.U. 24.3.2005, n. 69)

Disciplina della Centrale d'Allarme Interbancaria.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Appendice: Centrale di allarme interbancaria, p. 305

82) - L. 14.5.2005, n. 80 (Suppl. ord. G.U. 14.5.2005, n. 111)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14.3.2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delege al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 99

Il funzionamento della giustizia civile, p. 112

I mercati finanziari e gli investitori istituzionali, p. 167

Il mercato delle obbligazioni delle imprese e delle banche, p. 169

83) - Deliberazione CICR 19.7.2005 (G.U. 13.8.2005, n. 188)

Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche. (Deliberazione n. 1058).

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

84) - L. 25.7.2005, n. 150 (Suppl. ord. G.U. 29.7.2005, n. 175)

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al RD 30.1.1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 99

Il funzionamento della giustizia civile, p. 112

85) - DL 30.9.2005, n. 203 (G.U. 3.10.2005, n. 230)

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (Convertito nella L. 2.12.2005, n. 248.)

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

86) - Direttiva CE 26.10.2005, n. 60 (G.U. UE 25.11.2005, n. L 309)

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Testo: Il sistema dei pagamenti, p. 245

Gli strumenti di pagamento, p. 246

87) - Provvedimento Banca d'Italia 11.11.2005 (G.U. 2.12.2005, n. 281)

Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Testo: Il sistema dei pagamenti, p. 245

Le infrastrutture a supporto del sistema dei pagamenti, p. 251

Appendice: Disciplina del servizio di compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio gestito dalla Banca d'Italia, p. 307

88) - Decisione BCE 17.11.2005, n. 11 (G.U. UE 26.11.2005, n. L 311)

Distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

89) - D.lgs. 18.11.2005, n. 247 (Suppl. ord. G.U. 1.12.2005, n. 280)

Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 12.12.2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

90) - DM 18.11.2005 (G.U. 29.11.2005, n. 278)

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2004, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

91) - L. 2.12.2005, n. 248 (Suppl. ord. G.U. 2.12.2005, n. 281)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.9.2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

92) - D.lgs. 5.12.2005, n. 252 (Suppl. ord. G.U. 13.12.2005, n. 289)

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

L'economia italiana

Testo: I mercati finanziari e gli investitori istituzionali, p. 167

I fondi pensione e gli enti di previdenza, p. 181

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

93) - L. 23.12.2005, n. 266 (Suppl. ord. G.U. 29.12.2005, n. 302)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 129

Le entrate nel 2006, p. 135

Le spese nel 2006, p. 138

Le Amministrazioni locali, p. 141

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Finanza decentrata, p. 293

Contributi sociali, p. 297

Prestazioni di protezione sociale, p. 297

Pubblico impiego, p. 302

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 303

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

94) - L. 28.12.2005, n. 262 (Suppl. ord. G.U. 28.12.2005, n. 301)

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Relazione sulla gestione, p. 266

95) - DL 30.12.2005, n. 272 (G.U. 30.12.2005, n. 303)

Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi. *(Convertito nella L. 21.2.2006, n. 49.)*

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 302

96) - DL 10.1.2006, n. 2 (G.U. 11.1.2006, n. 8)

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa. *(Convertito nella L. 11.3.2006, n. 81.)*

L'economia italiana

Appendice: Contributi sociali, p. 297

97) - D.lgs. 2.2.2006, n. 40 (Suppl. ord. G.U. 15.2.2006, n. 38)

Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 14.5.2005, n. 80.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 99

Il funzionamento della giustizia civile, p. 112

98) - D.lgs. 2.2.2006, n. 42 (G.U. 16.2.2006, n. 39)

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

99) - L. 21.2.2006, n. 49 (Suppl. ord. G.U. 27.2.2006, n. 48)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.12.2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al DPR 9.10.1990, n. 309.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 302

100) - Deliberazione CICR 22.2.2006 (G.U. 22.3.2006, n. 68)

Integrazioni alla delibera CICR del 19 luglio 2005 in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche. (Deliberazione n. 241).

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

101) - Decisione BCE 2.3.2006

Variazioni dei tassi ufficiali.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 57

Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema, p. 286

102) - L. 11.3.2006, n. 81 (Suppl. ord. G.U. 11.3.2006, n. 59)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 10.1.2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

L'economia italiana

Appendice: Contributi sociali, p. 297

103) - D.lgs. 4.4.2006, n. 159 (Suppl. ord. G.U. 29.4.2006, n. 99)

Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 7.3.2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Testo: Il sistema dei pagamenti, p. 245

Il servizio di Tesoreria statale, p. 250

104) - D.lgs. 12.4.2006, n. 170 (G.U. 12.5.2006, n. 109)

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della L. 5.6.2003, n. 131.

L'economia italiana

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 303

105) - Direttiva CE 17.5.2006, n. 43 (G.U. UE 9.6.2006, n. L 157)

Direttiva relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

Il contesto internazionale, p. 224

106) - Decisione BCE 19.5.2006, n. 7 (G.U. UE 2.6.2006, n. L 148)

Modifica alla Decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

107) - DL 7.6.2006, n. 206 (G.U. 8.6.2006, n. 131)

Disposizioni urgenti in materia di IRAP e canoni demaniali marittimi. (*Convertito nella L. 17.7.2006, n. 234.*)

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 293

108) - Decisione BCE 8.6.2006

Variazione dei tassi ufficiali.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 57

Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema, p. 286

109) - Direttiva CE 14.6.2006, n. 48 (G.U. UE 30.6.2006, n. L 177)

Accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

Il contesto internazionale, p. 224

110) - Direttiva CE 14.6.2006, n. 49 (G.U. UE 30.6.2006, n. L 177)

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

Il contesto internazionale, p. 224

111) - DL 4.7.2006, n. 223 (G.U. 4.7.2006, n. 153)

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (*Convertito nella L. 4.8.2006, n. 248.*)

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 129
Le entrate nel 2006, p. 135

Appendice: Imposte dirette, p. 287
Imposte indirette, p. 292
Finanza decentrata, p. 293
Prestazioni di protezione sociale, p. 297

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223
La normativa nazionale, p. 229

112) - L. 17.7.2006, n. 234 (G.U. 20.7.2006, n. 167)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 7.6.2006, n. 206, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP e canoni demaniali marittimi.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 293

113) - Decisione BCE 3.8.2006

Variazione dei tassi ufficiali.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 57
Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema, p. 286

114) - L. 4.8.2006, n. 248 (Suppl. ord. G.U. 11.8.2006, n. 186)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 4.7.2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 99
La regolamentazione delle attività produttive, p. 106
I servizi di pubblica utilità: energia, telecomunicazioni, servizi pubblici locali, p. 107
La finanza pubblica, p. 129
Le entrate nel 2006, p. 135
Appendice: Imposte dirette, p. 287
Imposte indirette, p. 292
Finanza decentrata, p. 293
Prestazioni di protezione sociale, p. 297

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223
La normativa nazionale, p. 229

115) - Direttiva CE 10.8.2006, n. 73 (G.U. UE 2.9.2006, n. L 241)

Modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223
La normativa nazionale, p. 229

116) - Regolamento CE 10.8.2006, n. 1287 (G.U. UE 2.9.2006, n. L 241)

Modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

Il contesto internazionale, p. 224

117) - DL 15.9.2006, n. 258 (G.U. 15.9.2006, n. 215)

Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA. (*Convertito nella L. 10.11.2006, n. 278.*)

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 292

118) - DL 27.9.2006, n. 260 (G.U. 27.9.2006, n. 225)

Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (*Convertito nella L. 10.11.2006, n. 280.*)

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 302

119) - DPCM 27.9.2006 (G.U. 5.12.2006, n. 283)

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 18.2.2000, n. 56.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 293

120) - DL 3.10.2006, n. 262 (G.U. 3.10.2006, n. 230)

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (*Convertito nella L. 24.11.2006, n. 286.*)

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Imposte indirette, p. 292

Finanza decentrata, p. 293

121) - DPCM 3.10.2006 (G.U. 5.12.2006, n. 283)

Determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del D.lgs. 18.2.2000, n. 56 - Anno 2002.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 293

122) - DPCM 3.10.2006 (G.U. 5.12.2006, n. 283)

Determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del D.lgs. 18.2.2000, n. 56 - Anno 2003.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 293

123) - Decisione BCE 5.10.2006

Variazione dei tassi ufficiali.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 57

Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema, p. 286

124) - DM 9.10.2006, n. 293 (G.U. 20.12.2006, n. 295)

Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Testo: Il sistema dei pagamenti, p. 245

Il servizio di Tesoreria statale, p. 250

Appendice: Regolamento per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali, p. 307

125) - DPCM 18.10.2006 (G.U. 5.12.2006, n. 283)

Determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del D.lgs. 18.2.2000, n. 56. - Anno 2004.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 293

126) - DM 26.10.2006 (G.U. 7.2.2007, n. 31)

Individuazione dei criteri per il riparto di 1.000 milioni di euro tra le regioni, che stipulano accordi diretti al contenimento della spesa sanitaria.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

127) - DM 9.11.2006 (G.U. 23.11.2006, n. 273)

Individuazione delle somme da erogare in favore delle regioni a statuto ordinario, per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai sensi dell'art. 1, comma 322, della L. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 293

128) - L. 10.11.2006, n. 278 (G.U. 14.11.2006, n. 265)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 15.9.2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 292

129) - L. 10.11.2006, n. 280 (G.U. 15.11.2006, n. 266)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 27.9.2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 302

130) - Indirizzo BCE 10.11.2006, n. 16 (G.U. UE 11.12.2006, n. L 348)

Quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Relazione sulla gestione, p. 266

Nota integrativa, p. 287

131) - DL 13.11.2006, n. 279 (G.U. 14.11.2006, n. 265)

Misure urgenti in materia di previdenza complementare. (*Decaduto. Norme recepite dalla L. 27.12.2006, n. 296.*)

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

132) - DM 14.11.2006 (Suppl. ord. G.U. 22.11.2006, n. 272)

Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (art. 28, comma 5, L. 27.12.2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30.12.2004, n. 311). (Decreto n. 135553).

L'economia italiana

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 303

133) - DM 14.11.2006 (Suppl. ord. G.U. 22.11.2006, n. 272)

Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (art. 28, comma 5, L. 27.12.2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30.12.2004, n. 311). (Decreto n. 135554).

L'economia italiana

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 303

134) - DM 14.11.2006 (Suppl. ord. G.U. 22.11.2006, n. 272)

Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti di ricerca (art. 28, comma 5, L. 27.12.2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30.12.2004, n. 311). (Decreto n. 135555).

L'economia italiana

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 303

135) - Regolamento CE 15.11.2006, n. 1781 (G.U. UE 8.12.2006, n. L 345)

Dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Servizi e infrastrutture del sistema dei pagamenti e dei mercati finanziari

Testo: Il sistema dei pagamenti, p. 245

Gli strumenti di pagamento, p. 246

Appendice: Regolamento (CE) riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, p. 307

136) - DM 20.11.2006 (G.U. 19.12.2006, n. 294)

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2006. Valore definitivo anno 2005.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

137) - L. 24.11.2006, n. 286 (Suppl. ord. G.U. 28.11.2006, n. 277)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 3.10.2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Imposte indirette, p. 292

Finanza decentrata, p. 293

138) - Decisione BCE 7.12.2006

Variazione dei tassi ufficiali.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 57

Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema, p. 286

139) - DPR 12.12.2006 (G.U. 15.12.2006, n. 291)

Approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 10.3.1998, n. 43.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Relazione sulla gestione, p. 266

Nota integrativa, p. 287

Documentazione allegata al bilancio, p. 318

Relazione del Collegio sindacale, p. 318

140) - DM 14.12.2006, n. 310 (G.U. 31.1.2007, n. 25)

Regolamento di attuazione dell'art. 7-bis della L. 30.4.1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

141) - Decisione BCE 21.12.2006

Variazione dei volumi di aggiudicazione nelle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine previste per il 2007.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 57

La gestione operativa della politica monetaria, p. 64

Appendice: Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, p. 286

142) - L. 27.12.2006, n. 296 (Suppl. ord. G.U. 27.12.2006, n. 299)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 99

Le politiche di incentivazione, p. 104

I servizi di pubblica utilità: energia, telecomunicazioni, servizi pubblici locali, p. 107

Le politiche economiche regionali, p. 114

La finanza pubblica, p. 129

Le Amministrazioni locali, p. 141

La politica di bilancio per il 2007, p. 148

I mercati finanziari e gli investitori istituzionali, p. 167

I fondi comuni di investimento, p. 175

Appendice: Imposte dirette, p. 287

Imposte indirette, p. 292

Finanza decentrata, p. 293

Contributi sociali, p. 297

Prestazioni di protezione sociale, p. 297

Pubblico impiego, p. 302

Disposizioni finanziarie e di ordinamento sociale, p. 303

143) - DL 27.12.2006, n. 297 (G.U. 27.12.2006, n. 299)

Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio. *(Convertito nella L. 23.2.2007, n. 15.)*

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

144) - DM 27.12.2006 (G.U. 5.1.2007, n. 4)

Approvazione del nuovo modello di situazione dei conti della Banca d'Italia.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 265

Nota integrativa, p. 287

Documentazione allegata al bilancio, p. 318

Relazione del Collegio sindacale, p. 318

145) - DM 27.12.2006 (G.U. 22.1.2007, n. 17)

Recepimento della nuova disciplina sul capitale delle banche.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

146) - Circolare Banca d'Italia 27.12.2006, n. 263 (Suppl. ord. G.U. 22.1.2007, n. 17)

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

147) - Decreto direttoriale 27.12.2006 (G.U. 30.1.2007, n. 24)

Ripartizione delle risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. Annualità 2006.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

148) - D.lgs. 29.12.2006, n. 303 (Suppl. ord. G.U. 10.1.2007, n. 7)

Coordinamento con la L. 28.12.2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.).

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

149) - DM 30.1.2007 (G.U. 1.2.2007, n. 26)

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e 756 della L. 27.12.2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile (Fondo tesoreria).

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

150) -DM 30.1.2007 (G.U. 1.2.2007, n. 26)

Attuazione dell'art. 1, comma 765, della L. 27.12.2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

151) -DL 31.1.2007, n. 7 (G.U. 1.2.2007, n. 26)

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. *(Convertito nella L. 2.4.2007, n. 40.)*

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

152) -D.lgs. 2.2.2007, n. 26 (Suppl. ord. G.U. 22.3.2007, n. 68)

Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 292

153) -D.lgs. 6.2.2007, n. 49 (G.U. 13.4.2007, n. 86)

Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

154) -DM 19.2.2007 (G.U. 26.2.2007, n. 47)

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della L. 27.12.2006, n. 296.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

155) -DM 19.2.2007 (G.U. 26.2.2007, n. 47)

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'art. 1, commi 358 e 359, della L. 27.12.2006, n. 296.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 287

156) -DM 22.2.2007 (G.U. 2.3.2007, n. 51)

Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 292

157) -DM 22.2.2007 (G.U. 27.4.2007, n. 97)

Concorso al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

158) - Circolare 22.2.2007, n. 12 (Suppl. ord. G.U. 23.3.2007, n. 69)

«Patto di stabilità interno» per gli anni 2007-2009 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 1, commi da 676 a 702, della L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 293

159) - Provvedimento Agenzia delle entrate 22.2.2007 (Suppl. ord. G.U. 23.3.2007, n. 69)

Modalità per la richiesta di rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all'art. 19-bis 1, lettere c) e d) del DPR 26.10.1972, n. 633, presentata ai sensi del DL 15.9.2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla L. 10.11.2006, n. 278.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 292

160) - L. 23.2.2007, n. 15 (G.U. 24.2.2007, n. 46)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 27.12.2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

161) - DM 5.3.2007 (Suppl. ord. G.U. 23.3.2007, n. 69)

Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni (art. 28, comma 5, L. 27.12.2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30.12.2004, n. 311). (Decreto n. 17114).

L'economia italiana

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 303

162) - DM 5.3.2007 (Suppl. ord. G.U. 23.3.2007, n. 69)

Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le strutture sanitarie (art. 28, comma 5, L. 27.12.2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30.12.2004, n. 311). (Decreto n. 17116).

L'economia italiana

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 303

163) - Decisione BCE 8.3.2007

Variazione dei tassi ufficiali.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 57

Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema, p. 286

164) - Direttiva CE 19.3.2007, n. 16 (G.U. UE 20.3.2007, n. L 79)

Modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

Il contesto internazionale, p. 224

165) - DL 20.3.2007, n. 23 (G.U. 20.3.2007, n. 66)

Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario. (*Convertito nella L. 17.5.2007, n. 64.*)

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 129

Le Amministrazioni locali, p. 141

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

166) - D.lgs. 28.3.2007, n. 51 (G.U. 23.4.2007, n. 94)

Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

167) - L. 2.4.2007, n. 40 (Suppl. ord. G.U. 2.4.2007, n. 77)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31.1.2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 99

La regolamentazione delle attività produttive, p. 106

Appendice: Imposte dirette, p. 287

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

168) - DPCM 5.4.2007 (G.U. 12.4.2007, n. 85)

Differimento al 20 settembre 2007 del termine per la presentazione dell'istanza del rimborso forfetario dell'IVA detraibile, relativa agli acquisti di autoveicoli e motoveicoli, nonché di spese accessorie.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 292

169) - DM 12.4.2007 (G.U. 14.5.2007, n. 110)

Disciplina della emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La vigilanza sugli intermediari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 223

La normativa nazionale, p. 229

170) - DM 10.5.2007, n. 62 (G.U. 16.5.2007, n. 112)

Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del D.lgs. 5.12.2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della L. 23.10.1992, n. 421.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

171) - L. 17.5.2007, n. 64 (G.U. 19.5.2007, n. 115)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 20.3.2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 129

Le Amministrazioni locali, p. 141

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 297

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Descrizione

(la suddivisione in parti corrisponde a quella seguita per il testo)

ANDAMENTI MACROECONOMICI, POLITICHE DI BILANCIO E POLITICA MONETARIA NELL'AREA DELL'EURO

LA POLITICA MONETARIA COMUNE

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Il Consiglio direttivo della BCE, il 21 dicembre 2006, ha deciso di incrementare da 40 a 50 miliardi di euro l'importo da aggiudicare tramite ciascuna operazione di rifinanziamento a più lungo termine da effettuare nel 2007.

Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema

Con la decisione 2.3.2006 il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato da 2,25 a 2,50 punti percentuali il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento 8 marzo 2006; ha aumentato, con identica decorrenza, dal 3,25 al 3,50 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dall'1,25 all'1,50 per cento quello sui depositi presso le banche centrali.

Con la decisione 8.6.2006 il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato da 2,50 a 2,75 punti percentuali il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento 15 giugno 2006; ha aumentato, con identica decorrenza, dal 3,50 al 3,75 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dall'1,50 all'1,75 per cento quello sui depositi presso le banche centrali.

Con la decisione 3.8.2006 il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato da 2,75 a 3,00 punti percentuali il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento 9 agosto 2006; ha aumentato, con identica decorrenza, dal 3,75 al 4,00 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dall'1,75 al 2,00 per cento quello sui depositi presso le banche centrali.

Con la decisione 5.10.2006 il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato da 3,00 a 3,25 punti percentuali il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento 11 ottobre 2006; ha aumentato, con identica decorrenza, dal 4,00 al 4,25 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dal 2,00 al 2,25 per cento quello sui depositi presso le banche centrali.

Con la decisione 7.12.2006 il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato da 3,25 a 3,50 punti percentuali il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento 13 dicembre 2006; ha aumentato, con identica decorrenza, dal 4,25 al 4,50 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dal 2,25 al 2,50 per cento quello sui depositi presso le banche centrali.

Con la decisione 8.3.2007 il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato da 3,50 a 3,75 punti percentuali il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento 14 marzo 2007; ha aumentato, con identica decorrenza, dal 4,50 al 4,75 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dal 2,50 al 2,75 per cento quello sui depositi presso le banche centrali.

L'ECONOMIA ITALIANA

LA FINANZA PUBBLICA

Imposte dirette

a) Imposte sul reddito e altre disposizioni minori. – La legge finanziaria per il 2006 (L. 23.12.2005, n. 266) è intervenuta in materia di Irpef prorogando per l'anno d'imposta 2006 la clausola di salvaguardia già introdotta dalla L. 27.12.2002, n. 289 e poi estesa al 2005 dalla legge finanziaria per il 2005 (L. 30.12.2004, n. 311).

La legge finanziaria per il 2007 (L. 27.12.2006, n. 296) ha modificato la struttura dell'Irpef con decorrenza 2007. La nuova curva delle aliquote è la seguente: 23 per cento per redditi fino a 15.000 euro; 27 per cento oltre i 15.000 e fino a 28.000 euro; 38 per cento oltre i 28.000 e fino a 55.000 euro; 41 per cento oltre 55.000 e fino a 75.000 euro; 43 per cento per redditi superiori a quest'ultimo importo. Non è più previsto il contributo di solidarietà per i redditi eccedenti 100.000 euro. La deduzione di base e quella per i carichi familiari, introdotte rispettivamente nel 2003 e nel 2005, sono state sostituite da detrazioni di imposta. Le detrazioni per reddito da lavoro dipendente, autonomo e da pensione, partono da un valore massimo, rispettivamente, pari a 1.840 euro, 1.104 euro e 1.725 euro (che diventa 1.783 euro in caso di età non inferiore a settantacinque anni) e decrescono all'aumentare del reddito per divenire nulle oltre 55.000 euro. Le detrazioni per i carichi familiari sono modulate in base alla struttura del nucleo familiare; anch'esse partono da un valore massimo (800 euro per il coniuge e ciascun figlio a carico, 900 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e 750 per ogni altro familiare a carico) e diminuiscono all'aumentare del reddito annullandosi oltre specifiche soglie, il cui livello dipende dal reddito complessivo del contribuente e dal numero di figli e altre persone a carico. È prevista una maggiorazione di 220 euro in caso di figli portatori di handicap. La detrazione non può più essere divisa liberamente tra i genitori, ma deve essere ripartita nella misura del 50 per cento, ovvero attribuita al genitore che possiede il reddito più elevato; norme specifiche al riguardo sono previste nel caso di genitori separati. È prevista una clausola di salvaguardia, ovvero la possibilità di applicare, se più favorevole, la struttura di imposta vigente nel 2006 per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme connesse con la cessazione del rapporto di lavoro.

La legge finanziaria per il 2007 è intervenuta su vari aspetti della normativa che riguarda gli oneri e le spese detraibili dall'imposta nella misura del 19 per cento. Sono state introdotte nuove tipologie di spese: *i)* quelle per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza (per un importo massimo di spesa non superiore a 2.100 euro), a condizione che il reddito annuo complessivo non superi i 40.000 euro; *ii)* quelle sostenute per i canoni di locazione relativi a studenti universitari fuori sede (per un importo massimo di 2.633 euro); *iii)* quelle per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento ad associazioni e strutture sportive di ragazzi in età compresa tra cinque e diciotto anni (importo massimo 210 euro); *iv)* quelle sostenute da docenti delle scuole pubbliche e delle università statali per l'acquisto di un personal computer (importo massimo 1.000 euro). La legge finanziaria per il 2007 ha prorogato: *i)* per il periodo d'imposta 2006, la detraibilità delle spese per asili nido (importo massimo di spesa per figlio 632 euro); *ii)* per il periodo d'imposta 2007, la possibilità di destinare il 5 per mille dell'Irpef dovuta al finanziamento di ONLUS, università e centri di ricerca scientifica e la deduzione dall'imponibile pari a 8.000 euro relativamente al reddito prodotto da cittadini italiani in zone di frontiera e in paesi limitrofi. Un'ulteriore fattispecie di onere detraibile in misura pari al 19 per cento è stata introdotta dal DL 31.1.2007, n. 7 (cosiddetto decreto Bersani), convertito nella L. 2.4.2007, n. 40, con riferimento alle erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Le detrazioni dall'Irpef per le ristrutturazioni edilizie erano state prorogate al 31 dicembre 2006 dalla legge finanziaria per il 2005, che ne aveva aumentato l'aliquota dal 36 al 41 per cento mentre non era stata prorogata l'agevolazione

dell'aliquota IVA al 10 per cento. Il DL 4.7.2006, n. 223 (convertito nella L. 4.8.2006, n. 248) ha reintrodotta, per le spese sostenute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, l'aliquota al 36 per cento e ha ripristinato l'applicabilità dell'aliquota IVA al 10 per cento, prevedendo un massimo di spesa di 48.000 per abitazione e la condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. La legge finanziaria per il 2007 ha esteso i benefici a tutto il 2007.

La L. 296 del 2006 ha introdotto alcune detrazioni per il solo anno 2007, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per la sostituzione di elettrodomestici e di motori con nuove apparecchiature definite a elevata efficienza; in particolare, esse riguardano: *i*) frigoriferi e congelatori (l'importo massimo della detrazione è fissato in 200 euro per apparecchio); *ii*) televisori dotati di sintonizzatore digitale integrato (importo massimo della spesa di 1.000 euro); *iii*) motori a elevata efficienza elettrica e variatori di velocità con potenza elettrica compresa in uno specifico intervallo (importo massimo di 1.500 euro per singolo bene). La stessa legge ha inoltre introdotto per il solo 2007 una specifica detrazione d'imposta per agevolare la riqualificazione energetica degli edifici, pari al 55 per cento delle spese sostenute nell'anno, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Si tratta di spese relative a: *i*) interventi di riqualificazione energetica (per un importo massimo della detrazione di 100.000 euro); *ii*) installazione di pannelli solari, realizzazione di coperture, pavimenti, finestre e infissi (per un importo massimo di 60.000 euro); *iii*) l'installazione di caldaie a elevata efficienza (per un importo massimo di 30.000 euro). Con i due DD.MM. 19.2.2007 sono state definite le modalità per poter usufruire di queste ultime detrazioni e di quelle relative ai televisori.

Alcune norme hanno riguardato aspetti specifici della determinazione del reddito imponibile. Con riferimento al reddito da lavoro dipendente: *i*) con decorrenza dal periodo d'imposta 2006, il DL 223 del 2006 (convertito nella L. 248 del 2006) ha riformato il trattamento fiscale delle *stock options*, dapprima abolendo il preesistente regime agevolativo (imposizione sostitutiva sulle plusvalenze in luogo della tassazione progressiva ordinaria) e successivamente, in sede di conversione, ripristinandolo con condizioni più stringenti; il DL 3.10.2006, n. 262 (convertito nella L. 24.11.2006, n. 286) è intervenuto nuovamente in materia precisando i casi in cui i redditi derivanti da *stock options* possono beneficiare del regime agevolativo; *ii*) il DL 262 del 2006 (convertito nella L. 286 del 2006) ha ampliato la base imponibile per il reddito imputato al lavoratore (*fringe benefits*) relativamente alle auto di proprietà delle imprese concesse in uso promiscuo ai dipendenti; l'operatività di quest'ultima disposizione è stata successivamente rinviata al 2007 dalla L. 296 del 2006; *iii*) la L. 296 del 2006 ha confermato in 3.615,20 euro anche per il 2007 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per i contribuenti di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. La L. 296 del 2006 è inoltre intervenuta in materia di imposizione sui redditi prodotti da non residenti in Italia, circoscrivendo l'applicabilità delle detrazioni dall'imposta; essa ha poi stabilito che le somme erogate a titolo di borse di studio a favore di cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali sono escluse dal calcolo della base imponibile a fini dell'Irpef.

È stata modificata la normativa relativa alla tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili detenuti per non più di cinque anni. In particolare, il DL 223 del 2006 (convertito nella L. 248 del 2006) ha esteso agli immobili ricevuti in donazione il trattamento previsto per quelli acquistati a titolo oneroso, disponendo che il periodo di cinque anni decorra dalla data di acquisto da parte del donante e che, ai fini del calcolo della plusvalenza, si assuma come prezzo di acquisto quello sostenuto da quest'ultimo. Il DL 262 del 2006 ha innalzato dal 12,5 al 20,0 per cento l'aliquota della relativa imposta sostitutiva.

Nel 2006 sono state emanate una pluralità di misure volte a contrastare fenomeni di elusione ed evasione fiscale. Alcune di queste norme, contenute nella L. 296 del 2006, riguardano le persone fisiche e sono relative a: *i*) la fruizione di agevolazioni tributarie (ai fini dell'Irpef e dell'IVA) per l'acquisto di auto per disabili; *ii*) l'obbligo, al fine di dedurre dal reddito gli assegni corrisposti al coniuge, dell'indicazione del codice fiscale del destinatario; *iii*) l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2007, di documentare – ai fini della detraibilità dall'Irpef – le spese per acquisto di farmaci con il cosiddetto scontrino parlante contenente tutte le informazioni necessarie per individuare il bene e le quantità acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario del medicinale; *iv*) la comunicazione, da parte degli enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale, dell'elenco dei soggetti ai quali sono state rimborsate – in forza di contratti aziendali – le spese sanitarie, per non permetterne nuovamente la detrazione da parte del contribuente. Il DL 223 del 2006 (convertito nella L. 248 del 2006) ha introdotto l'obbligo per i contribuenti esercenti arti o professioni di riscuotere compensi solo mediante strumenti finanziari tracciabili.

In materia di determinazione del reddito d'impresa, molti provvedimenti hanno posto nuovi limiti alla deducibilità dei costi. Muovono in tale direzione le norme relative alle autovetture utilizzate nell'ambito dell'esercizio d'impresa (DL 262 del 2006) che hanno limitato la deducibilità dei costi relativi alle auto utilizzate dai lavoratori dipendenti (*fringe benefits*) e ai veicoli a uso promiscuo (non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa); restrizioni analoghe sono state introdotte per i veicoli a uso promiscuo dei lavoratori autonomi e degli agenti e rappresentanti di commercio. Inoltre, relativamente ai mezzi di trasporto a motore utilizzati promiscuamente nell'esercizio d'impresa, è stata eliminata la possibilità di ricorrere all'ammortamento anticipato (DL 223 del 2006, convertito nella L. 248 del 2006). Tutte queste disposizioni decorrono dal periodo di imposta 2006; il calcolo degli acconti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP può essere effettuato continuando ad applicare le disposizioni previgenti, se più favorevoli, con l'eccezione dell'ammortamento anticipato.

Il DL 223 del 2006 ha ridotto il costo ammortizzabile dei fabbricati strumentali, stabilendo che esso debba essere considerato al netto di quello delle aree occupate da costruzioni e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il DL 262 del 2006 ha esteso questa disposizione ai fabbricati strumentali acquistati mediante contratti di locazione finanziaria. Limiti alla deducibilità degli ammortamenti sono stati posti anche relativamente ai marchi di impresa, adesso ammortizzabili in diciotto esercizi (DL 223 del 2006). È aumentata, invece, la deducibilità delle quote di ammortamento dei brevetti industriali e delle opere dell'ingegno: il limite di deducibilità è fissato nel 50 per cento del costo. Le nuove norme in materia di ammortamento si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006. A partire dal periodo d'imposta 2007, la L. 296 del 2006 ha unificato il trattamento fiscale (deducibilità all'80 per cento) delle spese di telefonia, eliminando la distinzione esistente fra telefonia fissa e mobile, i cui costi in precedenza erano deducibili, rispettivamente, integralmente e nella misura del 50 per cento.

Anche nell'ambito della tassazione dei redditi di impresa e da lavoro autonomo molteplici sono state le norme volte a contrastare fenomeni di elusione ed evasione fiscale. In alcuni casi è stato ampliato il ricorso ai sostituti d'imposta, introducendo l'obbligo di effettuare ritenute d'acconto: *i*) a carico dei condomini sui corrispettivi relativi a contratti di appalto di opere e servizi, nella misura del 4 per cento (L. 296 del 2006), con decorrenza dal 2007; *ii*) a carico di soggetti che erogano compensi per obblighi di fare, non fare o permettere, nella misura del 20 per cento (DL 223 del 2006). A partire dal periodo di imposta 2007, sono stati inoltre stabiliti alcuni obblighi di carattere informativo per specifici settori. È stato introdotto l'obbligo per i commercianti al dettaglio di trasmettere all'Agenzia delle entrate, per via telematica, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate (DL 223 del 2006). Per quanto riguarda il settore immobiliare, nel caso di cessioni di immobili a uso abitativo, tra persone fisiche, nel contratto deve essere indicato il corrispettivo pattuito, sebbene ai fini delle imposte indirette continui a rilevare il valore catastale dell'immobile. Le parti devono anche rendere noti: le modalità di pagamento, l'eventuale ricorso ad attività di intermediazione, i costi di quest'ultima e la partita IVA o il codice fiscale dell'agente immobiliare. Il DL 223 del 2006 ha previsto l'obbligo a carico delle società di calcio professioniste di inviare all'Agenzia delle entrate i contratti riguardanti l'acquisizione dei calciatori; il DL 262 del 2006 ha esteso detto obbligo ai contratti di sponsorizzazione stipulati dalle medesime società.

Il DL 223 del 2006 ha: *i*) reintrodotta l'indeducibilità delle minusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni a soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; *ii*) dettato norme più vincolanti in materia di riporto delle perdite, disciplinando specifiche fattispecie; *iii*) disciplinato aspetti specifici del regime di trasparenza delle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria; *iv*) introdotto il concetto di presunzione di residenza fiscale in Italia per le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti e il cui controllo risulti riconducibile, anche indirettamente, a soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato (cosiddetta esteroinvestizione); *v*) inasprito il regime delle società non operative (cosiddette società di comodo); in materia è di nuovo intervenuta la L. 296 del 2006, prevedendo – *inter alia* – un regime fiscale agevolato nel caso in cui le società deliberino lo scioglimento o la trasformazione in società semplice entro il 31 maggio 2007 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP con aliquota del 25 per cento e imposta sostitutiva del 10 per cento sui saldi attivi di rivalutazione). La L. 296 del 2006 ha modificato le regole per la valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata superiore all'anno.

Il DL 31.1.2007, n. 7, convertito nella L. 2.4.2007, n. 40, ha introdotto una deduzione, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Alcune modifiche della disciplina del reddito d'impresa introdotte dal DL 223 del 2006 hanno prodotto effetto già sugli acconti dovuti per il medesimo anno (società non operative, utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata, indeducibilità dell'ammortamento anticipato per alcuni veicoli a motore, ammortamento dei terreni su cui insistono i fabbricati strumentali, indeducibilità delle minusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni ai soci, nuova valutazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultraannuale).

Il DL 262 del 2006 ha posto dei limiti alla deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute per le prestazioni rese da professionisti domiciliati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato non appartenenti alla UE.

Il DL 223 e la L. 296 del 2006 sono intervenuti in materia di studi di settore. Il DL 223 ne ha potenziato l'efficacia quale strumento di accertamento, stabilendo che, a partire dal 2005, l'accertamento basato sugli studi di settore interessa soggetti che non risultino congrui anche per una sola annualità e indipendentemente dal regime di contabilità da essi adottato. La L. 296 del 2006 è intervenuta su più aspetti con decorrenza dal periodo di imposta 2006. È stata aumentata la frequenza della revisione degli studi da effettuarsi al massimo ogni tre anni (non più quattro) sulla base di: *i*) dati e statistiche ufficiali; *ii*) indicatori di coerenza, specifici per ciascuno studio, definiti rispetto a comportamenti considerati normali per il settore economico considerato. È stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione, stabilendo che dal periodo di imposta 2007 viene innalzato il limite – definito in termini di ricavi – per l'applicabilità degli studi, portandolo da 5,164 a 7,5 milioni di euro. Nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore, il DL 223 ha abrogato l'istituto della programmazione concordata, introdotto con la legge finanziaria per il 2006 (L. 23.12.2005, n. 266) e mai attuato.

Il D.lgs. 6.2.2007, n. 49, in attuazione della direttiva CE 22.12.2003, n. 123, ha apportato modifiche al regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi dell'Unione europea.

La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto trattamenti fiscali agevolati nel campo delle attività artistiche e culturali. In particolare, essa ha previsto: *i*) un credito d'imposta per le piccole e medie imprese di produzione musicale per favorire le opere di artisti emergenti; *ii*) che i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori di tecnici per prestazioni non professionali da parte di cori e bande con finalità dilettantistiche non concorrono alla formazione del reddito imponibile per un importo complessivo non superiore a 7.500 euro; *iii*) l'aumento dal 25 al 40 per cento della deduzione forfetaria ai fini della determinazione del reddito per i giovani autori di età inferiore a trentacinque anni.

In materia di riscossione dei tributi la L. 30.12.2004, n. 311, ha stabilito che dal 2006 le percentuali degli acconti delle imposte dirette sono state fissate nella misura del 100 e del 99 per cento, rispettivamente per l'Ires (estendibile anche all'IRAP) e per l'Irpef.

Il DL 223 del 2006, ha provveduto a ridefinire, anticipandoli rispetto al passato, i termini di diversi adempimenti fiscali con effetto dal 1° maggio 2007 e ha ampliato le categorie dei soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali attraverso il canale telematico. Inoltre è divenuto obbligatorio per i soggetti titolari di partita IVA il versamento di imposte e contributi mediante il modello F24 telematico.

b) Imposta di successione e donazione. – Il DL 3.10.2006, n. 262 (convertito nella L. 24.11.2006, n. 286) ha reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni, abolita nel 2001 dalla L. 18.10.2001, n. 383, secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 31.10.1990, n. 346, con alcune modifiche. La L. 296 del 2006 è intervenuta nuovamente sulla materia. Le nuove disposizioni prevedono: *i*) un'aliquota del 4 per cento per il coniuge e i parenti in linea retta (da applicare sul valore eccedente il milione di euro per ciascun beneficiario); *ii*) un'aliquota del 6 per cento per fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 euro); *iii*) un'aliquota del 6 per cento per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e in linea collaterale fino al terzo grado; *iv*) un'aliquota dell'8 per cento nel caso di altri beneficiari. La base imponibile è determinata individualmente per ciascun beneficiario al netto degli oneri gravanti sul beneficiario stesso e non comprende i titoli del debito pubblico e le indennità di fine rapporto.

Norme specifiche riguardano le donazioni o successioni di aziende o rami d'azienda e azioni o quote sociali.

c) Tassazione delle attività finanziarie. – Il DL 4.7.2006, n. 223 ha sottoposto a tassazione integrale gli utili di fonte estera percepiti da persone fisiche e società di persone in relazione a partecipazioni qualificate (regime già previsto per gli utili distribuiti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata,

agli utili erogati da società residenti in paesi a fiscalità ordinaria, ma riconducibili a proventi distribuiti da società localizzate in paradisi fiscali). La legge di conversione del decreto (L. 4.8.2006, n. 248) ha esteso il regime di tassazione integrale agli utili della specie percepiti da società di capitali residenti, in sostituzione del generale regime di esenzione dei dividendi al 95 per cento.

La L. 27.12.2006, n. 296 ha definito la disciplina fiscale dei *trust* e le condizioni per cui essi possono essere considerati residenti o non residenti nel territorio dello Stato. In particolare, viene stabilito che i *trust* sono, in generale, soggetti passivi dell'Ires e che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili; viene tuttavia specificato che nel caso in cui i beneficiari del *trust* siano individuati, i redditi conseguiti costituiscono redditi da capitale e vanno a essi attribuiti per trasparenza (e quindi assoggettati a Irpef) in proporzione alla quota di partecipazione desumibile dall'atto di costituzione o, in mancanza, in parti uguali.

La L. 296 del 2006 ha definito, a decorrere dal periodo di imposta 2007, un regime fiscale speciale e opzionale per le società per azioni quotate residenti che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare e che soddisfino alcuni requisiti relativi all'assetto societario e alla distribuzione degli utili (cosiddette società di investimento immobiliare quotate – SIIQ). Le SIIQ godono dell'esenzione dall'Ires e dall'IRAP per quanto riguarda i redditi derivanti dall'attività di locazione; tali redditi sono soggetti a imposizione in capo agli investitori al momento della distribuzione. È stato inoltre introdotto un regime di tassazione agevolata per le plusvalenze realizzate sugli immobili conferiti nelle SIIQ, esteso anche agli apporti ai fondi comuni immobiliari. Ulteriori agevolazioni riguardano l'IVA e altre imposte indirette.

La L. 296 del 2006 ha esteso l'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 1.4.1996, n. 239, alle obbligazioni e titoli simili di società quotate in mercati regolamentati di altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo inclusi nella *white list* italiana (DM 4.9.1996), in precedenza limitato alle obbligazioni e titoli simili emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani. È stato parallelamente ridefinito l'ambito di applicazione della ritenuta fiscale del 12,5 per cento per le obbligazioni con scadenza non inferiore a diciotto mesi e le cambiali finanziarie emesse da società non quotate diverse dalle banche, che ora si estende ai titoli emessi da società con azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella *white list*. Con l'occasione, il precedente parametro del "tasso ufficiale di sconto", utilizzato per verificare il rispetto dei limiti di rendimento ai fini dell'applicazione della ritenuta del 12,5 per cento, è stato sostituito con il "tasso ufficiale di riferimento" stabilito dalla BCE.

d) Provvedimenti di carattere transitorio. – Nel 2006 erano state previste o prorogate alcune imposte sostitutive una tantum dalla legge di bilancio per il 2006 (L. 23.12.2005, n. 266) (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2005 il punto *c*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*).

La legge finanziaria per il 2007 (L. 27.12.2006, n. 296) ha introdotto alcune agevolazioni temporanee sia nei confronti delle persone fisiche (cfr. in questa Appendice il punto *a*) del paragrafo: *Imposte dirette*) sia con riferimento alle imprese. Relativamente a queste ultime, la L. 296 del 2006 ha introdotto, oltre alle detrazioni per i motori a elevata efficienza elettrica e variatori di velocità con potenza elettrica specifica e per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, un credito d'imposta per gli anni 2007-09; quest'ultimo è pari a: *i*) il 10 per cento dei costi sostenuti dalle imprese per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo (15 per cento qualora i costi si riferiscano a contratti stipulati con università e enti di ricerca); *ii*) il 50 per cento delle spese sostenute da imprese agricole e agroalimentari per l'ottenimento di certificazioni di controllo di qualità. La stessa legge ha introdotto per il periodo 2007-2013 un incentivo fiscale agli investimenti nelle aree depresse, analogo alla preesistente agevolazione (cosiddetta Visco Sud, art. 8 della L. 23.12.2000, n. 388) valida per il periodo 2000-06, nella forma di un credito di imposta alle imprese (diverse da banche, assicurazioni, società finanziarie e siderurgiche) che acquistano nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise (per queste ultime tre Regioni l'agevolazione è valida solo per il 2007 e il 2008). La misura del credito d'imposta varia tra il 20 e il 55,25 per cento dell'investimento netto, in funzione dell'ubicazione dell'impresa e della dimensione della stessa. I crediti d'imposta sopra descritti sono subordinati alla preventiva autorizzazione da parte delle competenti autorità europee.

La L. 296 del 2006 ha inoltre introdotto una deduzione dal reddito d'impresa in favore di imprese di commercio, pari al 36 per cento dei costi sostenuti per la sostituzione di apparecchi illuminanti

o lampade; la deduzione spetta per i due periodi d'imposta successivi al 2006 e non rileva ai fini della determinazione degli acconti.

Imposte indirette

a) Imposta sul valore aggiunto. – Nel 2006 sono state emanate numerose norme volte a contrastare frodi e fenomeni di evasione in materia di IVA. La L. 4.8.2006, n. 248, che ha convertito il DL 4.7.2006, n. 223, ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*), secondo il quale – in alcuni casi – il versamento dell'imposta all'erario è dovuto dall'acquirente un bene o dal committente di un servizio e non dal venditore o dal prestatore del servizio. In particolare sono tenuti al versamento dell'imposta le imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili relativamente alle prestazioni di servizi (inclusa la manodopera) commissionate a soggetti subappaltatori. Per i subappaltatori del settore edilizio, che si trovano sistematicamente a essere creditori di imposta in quanto non applicano l'IVA sulle operazioni effettuate, la legge 248 del 2006 ha stabilito delle modalità agevolate per il rimborso e per la compensazione dell'IVA a credito. La legge finanziaria per il 2007 ha ulteriormente esteso le ipotesi di obbligo di applicazione dell'inversione contabile ai settori che effettuano: *i*) cessioni di telefoni portatili (inclusi componenti e accessori); *ii*) cessioni di personal computer (inclusi componenti e accessori); *iii*) cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere. L'ampliamento dell'ambito di applicazione del *reverse charge*, che è stato sospeso con comunicato ministeriale, è stato poi reso operativo dal 1° gennaio 2007 con la L. 296 del 2006.

Sempre con finalità antielusive e antievasive, il DL 223 del 2006 ha stabilito che, una volta l'anno con decorrenza dal periodo di imposta 2007, i soggetti passivi dell'IVA devono fornire all'Amministrazione finanziaria, per via telematica, l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori).

Il DL 223 del 2006 è intervenuta in materia di trattamento fiscale delle locazioni (anche finanziarie) e delle cessioni di fabbricati, stabilendo il principio generale dell'esenzione dall'imposta e identificando specifiche eccezioni all'applicazione di tale principio (in particolare, per le operazioni nei confronti dei privati e soggetti IVA con diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti pari o inferiore al 25 per cento o quando il locatore/cedente manifesta l'opzione per l'imposizione IVA). La L. 248 del 2006 è intervenuta anche in materia di aliquote IVA prevedendo l'innalzamento, con finalità antielusive, al 20 per cento per le consumazioni obbligatorie imposte dai locali da ballo a ingresso libero, confermando per contro, quella ridotta per le consumazioni facoltative. La legge finanziaria per il 2007 ha inoltre previsto un'aliquota agevolata, pari al 10 per cento, per le forniture di energia termica per uso domestico derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Il DL 223 del 2006 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali con un volume di affari non superiore ai 7.000 euro, un nuovo regime opzionale IVA detto dei contribuenti minimi in franchigia. I contribuenti rientranti nel regime sono esonerati dall'IVA e dai connessi adempimenti fiscali, con l'eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi; essi non hanno diritto al recupero dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni. Il successivo DL 3.10.2006, n. 262 (convertito nella L. 24.11.2006, n. 286) ha esteso la facoltà di optare per il regime di franchigia ai produttori agricoli, sempre con un volume di affari non superiore ai 7.000 euro che derivi, almeno per i due terzi, da cessione di prodotti agricoli e ittici.

La sentenza della Corte di giustizia europea del 14 settembre 2006 ha dichiarato incompatibile con la sesta direttiva IVA le limitazioni poste dalla normativa italiana alla detraibilità dell'IVA relativa agli acquisti e alle importazioni di autoveicoli e alle connesse spese per carburanti e manutenzione legati allo svolgimento di attività di impresa, arte o professione. La Corte ha disposto la possibilità di richiedere il rimborso della maggiore IVA pagata in passato. In attuazione della sentenza, il DL 15.9.2006, n. 258, convertito nella L. 10.11.2006, n. 278, aveva stabilito che entro il 15 aprile 2007, per via telematica, i soggetti passivi aventi diritto potevano presentare domanda di rimborso per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006. Il DPCM 5.4.2007 ha prorogato il termine di presentazione della domanda di rimborso al 20 settembre 2007. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007, l'entità del rimborso è stata stabilita nella misura del 40 per cento della maggiore IVA pagata in passato (35 per cento per il settore dell'agricoltura, caccia e pesca) a cui vanno sottratti la detrazione IVA già operata in base alla normativa previgente e le maggiori imposte sui redditi e la maggiore IRAP che il contribuente avrebbe

dovuto versare per effetto della detraibilità dell'IVA. Il DL 258 del 2006 prevede la possibilità di dimostrare il diritto a un maggior rimborso comprovando un effettivo maggiore utilizzo dei beni.

b) Altre imposte sugli affari. – Il DL 4.7.2006, n. 223 (convertito nella L. 4.8.2006, n. 248) è intervenuto in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per locazione o cessione di immobili (facendo venire meno il principio dell'alternatività dell'applicazione dell'IVA e dell'imposta di registro). Le locazioni di immobili abitativi continuano a essere soggette a imposta di registro con aliquota del 2 per cento; quelle di immobili strumentali e i canoni di leasing immobiliare, anche nel caso siano sottoposti a IVA, sono soggetti a imposta di registro nella misura dell'1 per cento. Nel caso di cessioni di immobili abitativi l'imposta di registro e quelle ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale nel caso di esenzione dall'IVA (solo nel caso di "prima casa" le imposte ipotecaria e catastale sono in somma fissa) e in somma fissa nel caso di imponibilità ai fini dell'IVA. Indipendentemente dal regime IVA, le cessioni di immobili strumentali sono soggette a imposta di registro in misura fissa e a imposte catastali e ipotecarie con aliquota complessiva pari al 4 per cento.

La legge finanziaria per il 2007 ha riformato la modalità di pagamento dell'imposta di bollo: il pagamento non viene più effettuato mediante valori bollati, ma con un apposito contrassegno telematico o in modo virtuale. Il DM 22.2.2007 ha modificato le tariffe dell'imposta di bollo dovuta in misura forfetaria sugli atti trasmessi per via telematica.

c) Imposte di fabbricazione e di consumo. – Al fine di incentivare l'impiego di carburanti a minore impatto ambientale il DL 3.10.2006, n. 262 (convertito nella L. 24.11.2006, n. 286) ha stabilito la riduzione del 20 per cento dell'aliquota dell'accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e ha contestualmente previsto l'aumento di quella sul gasolio con una esenzione dall'incremento per specifiche categorie di operatori nel settore dell'autotrasporto. La L. 27.12.2006, n. 296 ha disposto che una quota dell'accisa sul gasolio venga attribuita alle Regioni a statuto ordinario nella quale avviene il consumo (cfr. in questa Appendice il paragrafo: *Finanza decentrata*).

La L. 27.12.2006, n. 296 ha ridotto l'aliquota dell'accisa sul metano usato per autotrazione.

Il D.lgs. 2.2.2007, n. 26 nel modificare il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (di cui al D.lgs. 26.10.1995, n. 504), ha ridefinito alcune aliquote delle accise su vari prodotti energetici e sull'elettricità utilizzati in ambito industriale e civile, in coerenza con il processo di armonizzazione tariffaria europea (disciplinato dalla direttiva CE 27.10.2003, n. 96).

La L. 296 del 2006 ha prorogato al 31 dicembre 2007, previa approvazione della Commissione europea, le agevolazioni fiscali disposte negli anni precedenti e riguardanti specifici settori e impieghi.

Relativamente all'imposta sul tabacco, la legge finanziaria per il 2007 ha riconfermato la facoltà del Ministro dell'Economia e delle finanze di disporre l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta sui consumi di tabacchi.

d) Lotto, lotterie, prelievi sugli intrattenimenti, scommesse e concorsi pronostici. – Con la manovra di bilancio per il 2007 (DL 262 del 2006 e L. 296 del 2006) è proseguito il processo di riordinamento e razionalizzazione avviato negli anni precedenti in questo settore e sono stati introdotti nuovi giochi e scommesse.

Finanza decentrata

a) Patto di stabilità interno. – Per l'anno 2006 le regole del Patto di stabilità interno erano state stabilite dalla legge finanziaria per il 2006 (L. 23.12.2005, n. 266; cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2005 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*).

Per gli anni 2007-09 la disciplina del Patto è stata ridefinita dalla legge finanziaria per il 2007 (L. 27.12.2006, n. 296); per gli Enti locali soggetti al Patto, la disciplina applicativa è stata ulteriormente specificata dalla circolare 22.2.2007, n. 12.

La L. 296 del 2006 ha stabilito che per le Province e i Comuni (sono soggetti al Patto solo i Comuni con oltre 5.000 abitanti) e, in via sperimentale, per alcune Regioni e Province autonome le regole di bilancio facciano riferimento al saldo finanziario e non più alle spese.

Province e Comuni devono apportare al saldo (calcolato in termini di cassa come differenza fra le entrate e le spese complessive, a esclusione della riscossione e della concessione di crediti) interventi cor-

rettivi, la cui entità tiene conto della posizione di bilancio complessiva dell'ente e del livello della spesa corrente del triennio 2003-05; la correzione richiesta è maggiore per gli enti che presentano disavanzi.

Per le Regioni che partecipano alla sperimentazione la definizione del saldo è rimessa a un decreto ministeriale; in attesa degli esiti della sperimentazione, per le Regioni a statuto ordinario (RSO) i vincoli continuano a riguardare le spese complessive, con l'esclusione di quelle relative al comparto sanitario (oggetto di una specifica disciplina) e di quelle relative alla concessione di crediti. In particolare, nel 2007 le spese devono essere inferiori al valore del 2005 ridotto dell'1,8 per cento; nel 2008 e nel 2009 il tasso di crescita annuo della spesa non potrà rispettivamente superare il 2,5 e il 2,4 per cento.

La L. 296 del 2006 ha disposto l'invio trimestrale al Ministero dell'Economia e delle finanze dei prospetti contenenti le informazioni necessarie alla verifica del rispetto del Patto.

La L. 296 del 2006 individua le sanzioni da applicare in caso di violazione delle regole del Patto. Per gli enti che entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento non abbiano adottato i provvedimenti necessari a riassorbire lo sconfinamento rispetto agli obiettivi, è previsto un aumento automatico delle aliquote di alcuni tributi. In particolare, si prevede: *i*) per i Comuni, una maggiorazione di 0,3 punti percentuali all'aliquota dell'addizionale all'Irpef; *ii*) per le Province, un rincaro del 5 per cento della tariffa sull'imposta di trascrizione; *iii*) per le Regioni e le Province autonome, l'aumento del 5 per cento delle tariffe relative alle tasse automobilistiche e l'applicazione dell'imposta sulla benzina per autotrazione (pari a 0,0258 euro per litro). La legge finanziaria per il 2007 ha inoltre abrogato le disposizioni della L. 23.12.2005, n. 266 in merito alle sanzioni per gli Enti locali che non hanno rispettato il Patto nel 2006 e ha introdotto, come sanzione per i Comuni inadempienti nel 2006, l'esclusione nel 2008 dal riparto dei maggiori introiti della compartecipazione all'Irpef legati alla dinamica del gettito erariale.

Con riferimento alle Regioni a statuto speciale (RSS) e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la legge finanziaria per il 2007 stabilisce che nel triennio 2007-09 tali enti siano tenuti a concordare, con il Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, il livello complessivo delle spese e dei relativi pagamenti; in caso di mancato accordo si applica la stessa disciplina delle RSO. Gli enti in questione devono peraltro concorrere – in misura proporzionale all'incidenza dei conti di ciascun ente su quelli complessivi delle Amministrazioni locali – agli obiettivi generali di riequilibrio della finanza pubblica, anche attraverso l'adozione di misure che comportino un risparmio per il bilancio dello Stato.

b) Tributi propri. – La L. 27.12.2006, n. 296 è intervenuta in materia di IRAP, con riferimento alle deduzioni per costo del lavoro, modificando quelle esistenti e introducendone nuove con decorrenza 1° febbraio 2007. Le deduzioni connesse con incrementi occupazionali in aree svantaggiate sono state rafforzate nel caso dell'occupazione femminile (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*). È stata introdotta una nuova deduzione dalla base imponibile dell'IRAP pari all'ammontare dei contributi assistenziali e previdenziali maggiorati di 5.000 euro (10.000 euro per i lavoratori impiegati nelle Regioni del Mezzogiorno); la nuova deduzione è prevista solo per i lavoratori a tempo indeterminato ed è alternativa a quella già esistente per le imprese di piccole dimensioni; la deduzione può essere fruita interamente solo a partire dal 1° luglio (nella misura del 50 per cento fino al giugno 2007). Sono esclusi dalla nuova deduzione: Amministrazioni pubbliche, banche e altri enti finanziari, imprese di assicurazione e imprese operanti in regime di concessione pubblica e a tariffa. L'efficacia delle deduzioni dall'IRAP era stata subordinata all'autorizzazione delle misure da parte della Commissione europea nell'ambito della disciplina sugli aiuti di Stato; questa condizione è stata soppressa dal DL 28.5.2007, n. 67. La base imponibile dell'IRAP ha risentito delle modifiche alle regole di determinazione del reddito d'impresa sopra richiamate (cfr. in questa Appendice il punto *a*) del paragrafo: *Imposte dirette*).

Con riguardo alle aliquote dei tributi regionali, la L. 296 del 2006 ha prorogato di un anno le aliquote dell'IRAP ridotte a favore dei soggetti operanti nei settori dell'agricoltura (1,9 per cento) e della pesca (3,75 per cento). Il DL 7.6.2006, n. 206 convertito, con modificazioni, nella L. 17.7.2006, n. 234, ha specificato che l'incremento di aliquota dell'IRAP previsto dalla L. 30.12.2004, n. 311 per le Regioni in disavanzo sanitario si calcola maggiorando di un punto percentuale l'aliquota ordinaria o quella ridotta, fatti salvi i regimi di esenzione; il decreto ha escluso dall'applicazione di tale incremento le Regioni che hanno raggiunto un accordo con il Governo entro il 30 giugno del 2006. Inoltre, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 vengono meno gli effetti della sospensione degli incrementi delle aliquote dell'IRAP e

dell'addizionale regionale all'Irpef stabilita dalla legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) e prorogata dalle successive leggi finanziarie. Riguardo alle aliquote di tali tributi la legge finanziaria per il 2007 ha: *i*) confermato le disposizioni della L. 23.12.2005, n. 266, estendendo agli anni successivi al 2006 l'applicazione automatica delle misure massime consentite dalle leggi istitutive (pari al 5,25 per cento per l'IRAP e all'1,4 per cento per l'addizionale all'Irpef) per le Regioni in disavanzo sanitario, che non abbiano provveduto al ripiano entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento; *ii*) subordinato l'accesso alle risorse del fondo transitorio per il finanziamento della sanità all'applicazione delle suddette misure massime; *iii*) previsto che, nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi intermedi indicati nei piani di rientro dai disavanzi sanitari, tali aliquote siano innalzate fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi anche oltre le soglie massime consentite dalla legislazione vigente (per maggiori dettagli sul finanziamento della spesa sanitaria cfr. in questa Appendice il paragrafo: *Prestazioni sanitarie*).

In materia di tasse automobilistiche, il DL 262 del 2006 e la legge finanziaria per il 2007 hanno previsto una rimodulazione delle tariffe differenziandole in funzione della cilindrata e delle emissioni inquinanti e hanno inasprito la tassazione dei motoveicoli di cilindrata superiore ai 50 centimetri cubi. Congiuntamente all'introduzione di un contributo alla rottamazione dei veicoli più inquinanti, nel caso di contestuale acquisto di una nuova autovettura con bassi valori inquinanti, viene prevista l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due o tre anni (a seconda dalla tipologia di autovettura e delle caratteristiche del nucleo familiare dell'acquirente); anche per i motocicli è stato previsto un contributo di rottamazione e l'esenzione dalle tasse automobilistiche (per cinque anni). Le Regioni, inoltre, potranno esentare dal pagamento della tassa per un periodo di cinque anni i veicoli alimentati a metano o GPL.

La L. 296 del 2006 ha, infine, disposto l'attribuzione alle RSO, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione; nei primi tre anni di applicazione la quota è fissata nelle seguenti misure: 0,00266 euro per litro nel 2007, 0,00288 e 0,00307 euro rispettivamente nel 2008 e nel 2009.

Con riferimento alle Province, la L. 296 del 2006 ha innalzato dal 20 al 30 per cento la misura massima entro la quale può essere incrementata la tariffa relativa all'imposta di trascrizione dei veicoli al pubblico registro automobilistico.

Per quanto riguarda i Comuni, la L. 4.8.2006, n. 248 (che ha convertito il DL 4.7.2006, n. 223) ha modificato gli adempimenti relativi al versamento dell'ICI: *i*) il contribuente può liquidare l'imposta in sede di dichiarazione dei redditi, usufruendo dei crediti relativi a tipologie impositive ammesse in compensazione (fra le imposte locali, sono ammessi in compensazione solo i crediti relativi alle addizionali all'Irpef); *ii*) i termini per il pagamento dell'acconto e del saldo dell'ICI sono stati anticipati, rispettivamente, dal 30 al 16 giugno e dal 20 al 16 dicembre. Anche la base imponibile dell'ICI è stata oggetto di revisioni, per effetto delle disposizioni del DL 3.10.2006, n. 262 (convertito nella L. 24.11.2006, n. 286) che hanno fra l'altro modificato, in casi specifici, la classificazione e la rendita catastali.

La L. 296 del 2006 ha inoltre rivisto la disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef; in particolare: *i*) l'aliquota massima viene innalzata dallo 0,5 allo 0,8 per cento; a decorrere dal 2007, a tutti i Comuni viene riattribuita la piena facoltà di disporre incrementi di aliquota (venendo meno gli effetti della sospensione introdotta dalla L. 27.12.2002, n. 289 e poi confermata dalle successive leggi finanziarie); *ii*) gli enti possono prevedere soglie di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali; *iii*) il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo; *iv*) a decorrere dal periodo d'imposta 2007, l'addizionale viene versata direttamente al Comune di riferimento secondo le modalità da definire con decreto ministeriale. La legge finanziaria per il 2007 ha previsto la possibilità per i Comuni di istituire un'imposta di scopo, il cui gettito è destinato a finanziare la realizzazione di opere pubbliche e che, per ciascuna opera, è dovuta per un periodo massimo di cinque anni. L'aliquota è determinata dal Comune entro la misura massima dello 0,5 per mille della base imponibile dell'ICI. La legge finanziaria per il 2007 è intervenuta anche in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani stabilendo che la superficie di riferimento per il calcolo di tale tariffa debba essere almeno pari all'80 per cento di quella catastale, analogamente a quanto disposto dalla L. 30.12.2004, n. 311 per la Tarsu.

Ai fini della lotta contro l'elusione e l'evasione, alcune norme sono intervenute in materia di obblighi informativi dei contribuenti e di scambio di informazioni fra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e gli Enti locali. In particolare, la L. 296 del 2006 ha stabilito che nelle dichiarazioni dei redditi siano obbligatoriamente indicate alcune informazioni utili ai fini del calcolo dell'ICI e che queste informazioni vengano condivise dallo Stato e dai Comuni. Inoltre la medesima legge ha previsto la

trasmissione, ai Comuni e alle Province che ne facciano richiesta, dei dati sui consumi dichiarati ai fini rispettivamente dell'addizionale comunale e di quella provinciale all'imposta sull'energia elettrica.

Oltre alle citate disposizioni che riguardano la disciplina specifica di alcuni tributi di competenza di Province e Comuni, la legge finanziaria per il 2007 contiene anche alcune norme di carattere generale sui poteri di accertamento, riscossione e sull'autonomia regolamentare degli Enti locali.

c) Compartecipazioni e trasferimenti. – Nel corso del 2006 sono state definite le somme da erogare alle RSO a titolo di compartecipazione all'IVA per gli anni 2002-04; in particolare: *i)* sono stati pubblicati nella G.U. 30.11.2006 due DPCM del 7.5.2004 che avevano fissato nel 37,39 e nel 38,69 per cento le aliquote di compartecipazione per gli anni 2002 e 2003; *ii)* con DPCM 27.9.2006 è stata rideterminata nella misura del 40,31 per cento l'aliquota relativa all'anno 2004; *iii)* con due DPCM del 3.10.2006 sono stati specificati gli importi spettanti a ciascuna Regione per gli anni 2002-03; *iv)* con DPCM 18.10.2006 è stato definito il riparto regionale per l'anno 2004; *v)* con decreto del 9.11.2006 è stato stabilito che le somme in oggetto (pari nel complesso a oltre 8 miliardi) fossero corrisposte alle RSO in due rate di pari importo in data 22 novembre e 22 dicembre del 2006.

La legge 296 del 2006 ha inoltre disposto un aumento delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali per la Sardegna e la retrocessione di una quota del gettito delle accise sui prodotti petroliferi per la Regione Siciliana; a fronte di queste maggiori entrate viene disposta una riduzione dei trasferimenti erariali per il finanziamento del servizio sanitario.

La L. 296 del 2006 ha confermato il quadro normativo delineato dalla L. 23.12.2005, n. 266 in merito ai criteri per la determinazione e la ripartizione dei trasferimenti erariali agli Enti locali. In relazione alla compartecipazione all'Irpef degli Enti locali delle RSO, la L. 296 del 2006 ha: *i)* prorogato al 2007 la compartecipazione delle Province al gettito erariale dell'Irpef, definita in somma fissa (1 per cento di quanto iscritto nel bilancio dello Stato per il 2002; L. 27.12.2002, n. 289); *ii)* sostituito la vigente compartecipazione dei Comuni all'Irpef, definita in somma fissa, con una compartecipazione di importo variabile in funzione della dinamica del tributo erariale; la nuova compartecipazione viene calcolata applicando l'aliquota dello 0,69 per cento al gettito dell'Irpef relativo al penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento (dal 2009 l'aliquota è fissata allo 0,75 per cento). Dal 2008 il maggiore gettito complessivamente assegnato ai Comuni rispetto a quello del 2007 viene annualmente ripartito fra i singoli enti con decreto ministeriale, sulla base di criteri perequativi e di finalità di sviluppo economico. Le RSS e le Province autonome provvedono ad attuare tali disposizioni nei confronti dei propri Comuni.

Gli altri trasferimenti erariali ai Comuni sono stati ridotti dalla L. 24.11.2006, n. 286 (che ha convertito il DL 3.10.2006, n. 262), in misura corrispondente al maggiore gettito dell'ICI connesso con l'adeguamento dei dati catastali (cfr. il punto *b)*: *Tributi propri*). La L. 296 del 2006 ha disposto, inoltre, una riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti sia delle Regioni sia degli Enti locali per compensare gli effetti delle norme che hanno rimodulato il sistema di prelievo, sostituendo le deduzioni con le detrazioni e ampliando conseguentemente le basi imponibili per l'applicazione delle addizionali locali.

La L. 296 del 2006 ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze la Commissione tecnica per la finanza pubblica, fra le cui competenze rientra quella di formulare proposte in merito ai rapporti finanziari fra Stato ed enti territoriali e ai meccanismi di controllo sulla finanza decentrata.

La L. 296 del 2006 è intervenuta modificando alcune norme del D.lgs. 31.3.1998, n. 112 sul decentramento di funzioni catastali e ha stabilito che queste siano esercitate in via diretta dai Comuni a decorrere dal 1° novembre 2007.

d) Norme in materia di debito delle Amministrazioni locali. – La legge finanziaria per il 2007 (L. 27.12.2006, n. 296) ha attenuato i limiti quantitativi imposti al debito degli Enti locali, stabilendo che la spesa per interessi di tali enti sia contenuta entro il 15 per cento (e non più il 12 per cento) delle entrate correnti dei rispettivi bilanci. La L. 296 del 2006 ha incluso nella definizione delle operazioni che concorrono all'accumulazione di debito le cessioni e le cartolarizzazioni dei crediti vantati dai fornitori, che determinano – anche indirettamente – l'assunzione di nuove obbligazioni a carico degli enti. La L. 296 del 2006 ha anche disciplinato il ricorso da parte degli enti a operazioni in strumenti derivati, stabilendo che tali operazioni: *i)* devono avere come finalità la riduzione del costo finale del debito e il contenimento del rischio di mercato; *ii)* possono essere concluse solo a fronte di passività effettivamente dovute; *iii)* sono soggette a un obbligo di comunicazione *ex ante* al Ministero dell'Economia e delle finanze, pena l'inefficacia dei contratti sottostanti. Infine, la L. 296 del 2006 ha deliberato in materia di debito sanitario di Regioni e Province autonome, stabilendo che tali enti possano autorizzare il ricorso a mutui e altre forme

di indebitamento delle proprie strutture sanitarie per un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti delle strutture in oggetto.

Contributi sociali

a) *Sgravi contributivi*. – La L. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha stabilito che dal 1° gennaio 2006 i datori di lavoro del settore privato sono esonerati, nel limite massimo di un punto percentuale, dal versamento contributivo in favore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS. L'esonero opera prioritariamente sull'aliquota contributiva per gli assegni per il nucleo familiare e, laddove questa sia inferiore a un punto, viene estesa ai contributi per maternità e quindi a quelli per disoccupazione.

Dal 1° gennaio 2006, il DL 10.1.2006, n. 2, convertito nella L. 11.3.2006, n. 81, ha sospeso, per il triennio 2006-08, gli aumenti annuali dell'aliquota dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e stabiliti con il D.lgs. 16.4.1997, n. 146, art. 3, commi 1 e 2 (il comma 1 aveva previsto l'aumento di 0,7 punti di cui 0,2 a carico del datore di lavoro; il comma 2, che riguardava solo le aziende di lavorazione di prodotti zootecnici, aveva previsto un aumento di 1,1 punti di cui 0,6 a carico dei datori di lavoro). Per lo stesso triennio sono state previste agevolazioni contributive anche per i territori montani e per le zone agricole svantaggiate (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2005 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Contributi sociali*).

b) *Contributi previdenziali*. – Con la L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), per gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali è stato prorogato al 31 dicembre 2009 l'obbligo del versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09 per cento; la proroga è connessa con la possibilità che tali esercenti hanno di ricevere l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui al D.lgs. 28.3.1996, n. 207. Il termine ultimo per richiedere l'indennizzo è il 31 gennaio 2008.

Dal 1° gennaio 2007, con la L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), l'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche a carico dei commercianti e degli artigiani è elevata al 19,5 per cento; il 1° gennaio 2008 scatterà un ulteriore aumento di 0,5 punti. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti per il finanziamento dell'assicurazione generale obbligatoria e le forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,3 punti; la legge ha però posto il limite del 33 per cento all'aliquota complessiva pagata dal datore di lavoro e dal lavoratore. Sempre dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori cosiddetti parasubordinati (L. 8.8.1995, n. 335, art. 2, comma 26), se non iscritti ad altre forme assicurative, l'aliquota contributiva pensionistica è elevata al 23 per cento; se iscritti, il contributo è pari al 16 per cento.

Dal 1° gennaio 2007 l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti è rideterminata nel 10 per cento. Per le imprese con un numero di addetti pari o inferiore a 9 è prevista, nel primo anno di apprendistato, la riduzione contributiva di 8,5 punti, nel secondo di 7. Dalla stessa data le Regioni sono esonerate dal pagamento delle assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'art. 16 della L. 21.12.1978, n. 845.

Nel 2007 saranno ridotti, con un decreto ministeriale, i premi pagati alla Gestione industria dell'INAIL; la riduzione sarà concessa nel limite complessivo dello stanziamento di 100 milioni. Ulteriori riduzioni saranno applicate nel 2008.

Sempre la L. 296 del 2006 ha esonerato l'ENPALS dal versamento del contributo di solidarietà al FPLD.

Prestazioni di protezione sociale

a) *Prestazioni previdenziali*. – Il D.lgs. 2.2.2006, n. 42, varato in attuazione delle norme contenute nella L. 23.8.2004, n. 243, ha regolamentato la totalizzazione dei contributi ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, dal 1° gennaio 2006, per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, alle forme sostitutive ed esonerative delle stesse nonché alle forme pensionistiche di cui ai decreti legislativi 30.6.1994, n. 509 e 10.2.1996, n. 103, è possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine di conseguire un'unica pensione (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2005 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Il DM 20.11.2006 ha confermato nell'1,7 per cento (DM 18.11.2005) l'aumento da applicare ai trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2006 a fronte dell'inflazione registrata nel 2005. L'aumento

connesso all'inflazione del 2006, da corrispondere dal 1° gennaio 2007, è fissato, salvo conguaglio, nel 2 per cento.

La L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), recependo norme contenute nel DL 13.11.2006, n. 279, ha anticipato di un anno, al 31 dicembre 2006, l'avvio delle previdenza complementare così come previsto dal D.lgs. 5.12.2005, n. 252 (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2005 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*). Le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, devono provvedere alla costituzione del patrimonio autonomo entro il 31 marzo 2007.

Per i Fondi pensione aperti e per le forme pensionistiche individuali le norme relative all'individuazione del responsabile della forma pensionistica e quelle che riguardano l'organismo di sorveglianza si applicano dal 1° luglio 2007.

Le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 avranno l'autorizzazione all'esercizio dell'attività possono ricevere dai loro iscritti anche i versamenti relativi al primo semestre 2007. I lavoratori del settore privato che decidono di non conferire il Trattamento di fine rapporto (TFR) a un fondo pensione dovranno esprimere la loro scelta entro il 30 giugno 2007. I datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze più di 50 addetti, sono obbligati a versare, per i lavoratori che non vogliono conferire il loro TFR a un fondo complementare, il TFR maturando in un apposito fondo gestito dall'INPS (secondo il principio della ripartizione) e detenuto presso la Tesoreria statale. Con il DM 30.1.2007 sono state emanate le norme relative alla costituzione e al funzionamento del Fondo.

Sempre la L. 296 del 2006 ha stabilito che entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze presenti al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del fondo gestito dall'INPS.

A modifica delle norme contenute nell'art. 10 del D.lgs. 252 del 2005, alle imprese che conferiscono il TFR ai fondi è consentito di: *i*) dedurre dal reddito d'impresa un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato al fondo pensione; per le imprese con meno di 50 dipendenti la percentuale è elevata al 6 per cento; *ii*) non versare il contributo al Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2, della L. 29.5.1982, n. 297 nella stessa percentuale del TFR maturando conferito ai fondi; *iii*) usufruire della riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto indicato nell'art. 8 del DL 30.9.2005, n. 203, convertito nella L. 2.12.2005, n. 248.

Dal 1° gennaio 2008, sempre in funzione compensativa degli effetti derivanti dalle nuove disposizioni sul TFR, le imprese sono esonerate, nella misura indicata nella tab. A allegata al citato DL 203 del 2005 (0,19 punti percentuali nel 2008 per arrivare a 0,28 nel 2014), dal versamento contributivo in favore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS. La riduzione si applica prioritariamente ai contributi dovuti per gli assegni familiari, per la maternità e per la disoccupazione; nel caso l'esonero non trovi capienza per singolo lavoratore, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2005 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Al fine di informare i lavoratori in merito alle novità normative riguardanti il TFR, la legge finanziaria per il 2007 ha autorizzato una spesa di 17 milioni.

Le norme relative alle modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e la disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (Fondinps), di cui all'art. 9 del D.lgs. 252 del 2005, sono state emanate con il DM 30.1.2007.

Per finanziare l'avvio dei fondi pensione dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche è previsto che possano essere utilizzate, limitatamente allo stanziamento per il 2007, le risorse di cui all'art. 74, comma 1, della L. 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001).

L'art. 20, comma 2 del D.lgs. 252 del 2005 aveva previsto che per l'applicazione della normativa da esso introdotta ai fondi pensione istituiti prima dell'entrata in vigore della L. 23.10.1992, n. 421 fossero emanati specifici provvedimenti; con il DM 10.5.2007, n. 62 è stato stabilito che i fondi, salvo

alcune deroghe, devono adeguare i loro statuti alle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento di cui agli articoli 5, 8, 11 e 14 del citato D.lgs. 252 del 2005. I fondi, compresi quelli bancari e assicurativi, per poter ricevere il conferimento del TFR devono costituire al loro interno apposite sezioni a contribuzione definita. I fondi che già erogano direttamente le rendite possono continuare l'erogazione delle stesse salvo verifica da parte della Covip. Il decreto indica anche i termini temporali entro cui i fondi devono adeguare le varie attività alle disposizioni del D.lgs. 252 del 2005.

b) Interventi per l'occupazione .- Con il DL 30.9.2005, n. 203, convertito nella L. 2.12.2005, n. 248 sono stati prorogati al 31 dicembre 2006, nel limite delle risorse del Fondo per l'occupazione, i trattamenti relativi alla CIG e alla mobilità in favore dei lavoratori delle imprese commerciali e delle agenzie di viaggi con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 addetti. La L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha prorogato tali provvidenze al 31 dicembre 2007 e posto un limite di spesa di 45 milioni.

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la L. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha prorogato al 31 dicembre 2006 il termine entro cui il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, a seguito di accordi governativi presi entro il 30 giugno 2006 e finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, può concedere i trattamenti della CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale. Con la stessa legge sono stati prorogati al 31 dicembre 2006 i trattamenti della CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale di cui all'art. 3, comma 137 della L. 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004). La proroga può avvenire a condizione che il numero dei trattamenti sia inferiore di almeno il 10 per cento rispetto a quelli scaduti il 31 dicembre 2005; il loro importo deve essere ridotto del 10 per cento alla prima proroga, del 30 alla seconda e del 40 a quelle successive. Per le anzidette finalità la spesa posta a carico del Fondo per l'occupazione non può superare i 480 milioni. Con la L. 296 del 2006 è stato prorogato al 31 dicembre 2007 il termine entro cui il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali può concedere i trattamenti della CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale finalizzati alla gestione di crisi occupazionali; i relativi accordi governativi devono essere siglati entro il 15 giugno 2007. La L. 296 del 2006 ha prorogato al 31 dicembre 2007 tutti i trattamenti di sostegno del reddito già concessi con la L. 266 del 2005 e posto le stesse condizioni riguardo al numero (10 per cento in meno dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006) e all'importo dei trattamenti (rispettivamente il 10, il 30 e il 40 per cento in meno per la prima, la seconda e per le successive proroghe). Per questi interventi il limite di spesa posta a carico del Fondo per l'occupazione è di 460 milioni.

Sempre la L. 266 del 2005 ha autorizzato il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali a prorogare, per il 2006, le convenzioni stipulate direttamente con i Comuni, anche in deroga alla normativa vigente, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di politiche attive del lavoro. Al Ministro è stato consentito di stipulare nuove convenzioni con i Comuni che hanno meno di 50.000 abitanti e nei quali sono presenti lavoratori che sono nella disponibilità degli stessi da almeno sette anni. Con la L. 296 del 2006 al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali è stato consentito di stipulare anche per il 2007 le convenzioni che riguardano le ASU.

Al fine di promuovere la formazione di apprendisti, il decreto 27.12.2006, del Direttore Generale per le Politiche per l'orientamento e la formazione, ha ripartito fra le Regioni e le Province autonome 100 milioni del Fondo per l'occupazione. La ripartizione è stata fatta in funzione del numero di giovani ammessi all'apprendistato (per l'80 per cento) e al numero di apprendisti formati nel 2005.

La L. 296 del 2006 ha stabilito che nel 2007, in via sperimentale, al fine di evitare licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali, siano concessi ai datori di lavoro cessionari che riamettono in servizio lavoratori in esubero (che hanno diritto ai trattamenti di integrazione salariale) i benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi 4 e 4bis (al datore di lavoro è corrisposta mensilmente una cifra pari al 50 per cento del trattamento di mobilità cui avrebbe avuto diritto il lavoratore) e dall'art. 25, comma 9, della L. 23.7.1991, n. 223 (per il lavoratore iscritto alla liste di mobilità e assunto a tempo indeterminato il datore di lavoro corrisponde una contribuzione pari a quella che sarebbe stata versata per un apprendista). L'agevolazione, non rinnovabile, ha la durata massima di un anno.

Dal 1° luglio 2007 potranno godere dei benefici normativi e contributivi solo i datori di lavoro in possesso del Documento unico di regolarità contributiva. Con apposito decreto saranno definite le modalità di rilascio del Documento.

Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre l'uscita dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantenni è prevista l'istituzione di un "accordo di solidarietà fra generazioni": gli ultracinquantenni potranno continuare l'attività lavorativa con un orario ridotto

per il cui completamento sarà assunto un giovane di età inferiore a 25 anni (29 se laureato). Un apposito decreto stabilirà le modalità di stipula e i contenuti degli accordi.

Le sanzioni previste per la violazione di norme in materia di lavoro sono state quintuplicate rispetto a quelle entrate in vigore il 1° gennaio 1999; fanno eccezione l'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri matricola e paga. Le sanzioni sono versate al Fondo per l'occupazione.

La L. 296 del 2006 ha previsto che in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di un lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, il datore di lavoro (privato o pubblico) debba effettuare le comunicazioni d'obbligo ai Servizi competenti il giorno precedente a quello in cui ha inizio l'attività lavorativa.

Sino al 30 settembre 2007 i datori di lavoro, purché abbiano stipulato appositi accordi aziendali o territoriali (nel caso in azienda non siano presenti rappresentanze sindacali), avranno la possibilità di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo dei loro lavoratori. La regolarizzazione è possibile solo per i cinque anni precedenti l'istanza. Il datore di lavoro è tenuto a versare i due terzi di quanto dovuto per il periodo di regolarizzazione mentre il lavoratore è esonerato dal versamento della contribuzione a suo carico. La concessione delle agevolazioni è condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 24 mesi; sono fatte salve le ipotesi di dimissioni volontarie o di licenziamento per giusta causa. Nei confronti dei datori di lavoro che presentano istanza di regolarizzazione sono sospese ispezioni e verifiche per un anno a decorrere dalla presentazione dell'istanza.

Per sostenere la flessibilità dell'orario di lavoro, sempre la L. 296 del 2006, ha previsto contributi alle imprese; almeno il 50 per cento di tali contributi dovrà essere destinato alle imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

c) Prestazioni per la famiglia e sociali. – La 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, un Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia e della solidarietà per lo sviluppo socio economico; ha inoltre previsto, per il 2006, la corrispondenza di un assegno di 1.000 euro alle famiglie, che non superano un determinato reddito, nelle quali è nato un bambino non primogenito (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2005 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

La L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha modificato la normativa vigente in materia di assegni per il nucleo familiare disponendo che gli importi annuali degli assegni per i nuclei familiari, con almeno un genitore e un figlio minore e in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati dal 1° gennaio 2007 in base al livello di reddito complessivo e al numero di componenti il nucleo familiare. Gli importi massimi dell'assegno per il nucleo familiare decrescono all'aumentare del reddito fino ad annullarsi oltre certe soglie. Per le altre tipologie di nuclei familiari, sempre dal 1° gennaio 2007, è prevista esclusivamente la rivalutazione del 15 per cento dell'importo dell'assegno. Restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare, che troveranno applicazione dal 2008.

Dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilate iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8.8.1995, n. 335, che non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, sono riconosciuti alcuni benefici in riferimento alla malattia e al parto. In caso di malattia l'indennità sarà corrisposta dall'INPS nel limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per non meno di venti giorni nell'anno; sono esclusi gli eventi di durata inferiore ai quattro giorni. Agli stessi lavoratori, purché abbiano diritto all'indennità di maternità, per un massimo di tre mesi nel primo anno di vita del bimbo può essere corrisposto un compenso pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per il calcolo dell'indennità di maternità; l'agevolazione si applica anche nei casi di adozione o affidamento. L'indennità è finanziata con i contributi di cui all'art. 84 del D.lgs. 26.3.2001, n. 151.

Sempre la L. 296 del 2006 ha previsto che, dal 2007, gli stanziamenti a favore delle scuole paritarie siano incrementati di 100 milioni; i fondi sono destinati prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

Il Fondo per la famiglia è incrementato di 210 milioni nel 2007 e di 180 nel 2008 e nel 2009.

La L. 296 del 2006 ha inoltre stabilito che dal 1° gennaio 2007, per un periodo di tre anni, sulla quota eccedente gli 1,5 milioni dei trattamenti di fine rapporto o di fine servizio percepiti dai dipendenti pubblici o privati nonché sulle prestazioni aggiuntive o integrative dei suddetti trattamenti, sia applicato

un contributo di solidarietà del 15 per cento (il 90 per cento dell'introito andrà a finanziare il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità).

d) Prestazioni sanitarie. – Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, la L. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ha confermato gli obblighi posti a carico delle Regioni concordati nell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e finalizzati a garantire l'equilibrio economico finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza e a rispettare tutti gli adempimenti di carattere sanitario sanciti dall'intesa. Per le Regioni prosegue l'obbligo di effettuare i controlli trimestrali sulla spesa sanitaria disposti con la L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) e di adottare i provvedimenti necessari al riequilibrio dei conti.

Con la L. 266 del 2005 sono state incrementate di un miliardo le risorse, già indicate nella L. 311 del 2004, per il finanziamento della spesa sanitaria a carico dello Stato. Inoltre, in deroga a quanto stabilito nell'art. 4, comma 3, del DL 18.9.2001, n. 347, convertito nella L. 16.11.2001, n. 405, per far fronte ai disavanzi sanitari regionali relativi al triennio 2002-04 sono stati stanziati 2 miliardi. L'erogazione delle risorse è stata subordinata alla sottoscrizione da parte delle Regioni di specifici impegni per il contenimento della spesa e per il finanziamento della stessa con risorse proprie. Il finanziamento erogato alle Regioni in base al numero di residenti è stato subordinato alla sottoscrizione, da parte della Conferenza unificata, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-08 e, da parte della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di un'intesa sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2005 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Per verificare che i finanziamenti al settore sanitario determinino un effettivo miglioramento dei servizi ai cittadini la L. 266 del 2005 ha realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (Siveas), che si avvarrà delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR) e della collaborazione di istituti di ricerca e di società scientifiche.

Il DL 4.7.2006, n. 223, convertito nella L. 4.8.2006, n. 248 ha consentito la vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica o di automedicazione all'interno degli esercizi commerciali che presentano determinate caratteristiche di ampiezza (che è in funzione della popolazione residente); la vendita deve avvenire nell'ambito di un apposito reparto e alla presenza di un farmacista abilitato. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto da applicare al prezzo del farmaco.

La L. 266 del 2005 aveva incrementato il finanziamento della spesa sanitaria a carico dello Stato di un miliardo; il DM 26.10.2006 ha stabilito che tale incremento sia ripartito fra le Regioni che nel periodo 2001-04 hanno fatto registrare un disavanzo medio annuo pari o superiore al 5 per cento del finanziamento spettante alle stesse in base alle risultanze del Tavolo di verifica degli adempimenti. La domanda di ammissione al finanziamento, presentata dalle Regioni al Ministro della Salute e a quello dell'Economia e delle finanze, deve essere corredata da una valutazione analitica delle cause del disavanzo registrato nel periodo considerato, dalla formulazione di proposte correttive delle diseconomie strutturali e da un'eventuale riformulazione del programma regionale di edilizia sanitaria. Solo dopo l'emanazione del decreto che ripartisce le risorse, i Ministri competenti stipuleranno con le Regioni specifici accordi. In quella sede le Regioni riceveranno il 30 per cento del finanziamento; un ulteriore 30 per cento sarà corrisposto allorquando saranno raggiunti gli obiettivi intermedi e il saldo solo al raggiungimento degli obiettivi finali. Il mancato raggiungimento degli obiettivi comporterà la sospensione dei versamenti e il recupero delle somme già corrisposte.

Con la L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) l'apporto dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale è determinato in 96.040 milioni nel 2007, 99.082 nel 2008 e 102.285 nel 2009. È prevista l'istituzione di un fondo transitorio di circa 2.500 milioni (di cui 1.000 nel 2007) che sarà utilizzato nel triennio 2007-09 per finanziare le Regioni interessate da elevati disavanzi. L'accesso al fondo è subordinato alla sottoscrizione da parte dei beneficiari di un piano di rientro dai disavanzi entro il 2010 e presuppone che sia disposto l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'Irpef e dell'IRAP (cfr. in questa Appendice il punto *b*) del paragrafo: *La finanza decentrata*). In deroga alle vigenti disposizioni, il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle Regioni a statuto ordinario anticipazioni sulle somme che dovranno essere loro trasferite a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario nella misura del 97 per cento. Sono state confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica già assunte dall'Agenzia italiana del farmaco.

Dal 1° gennaio 2007 i cittadini devono corrispondere, per ogni ricetta rilasciata a fronte di una prestazione di assistenza specialistica ambulatoriale, una quota fissa di 10 euro. Sulle prestazioni di pronto soccorso, codificate come codice bianco, non conseguenti a traumi o avvelenamenti gli assistiti non esenti e di età superiore ai 14 anni devono una quota fissa pari a 25 euro. È conferita alle Regioni la possibilità di apportare eventuali aumenti alla quota prevista per le prestazioni di pronto soccorso.

I cittadini che non ritirano i risultati di visite, esami diagnostici o di laboratorio sono tenuti al pagamento dell'intera prestazione fruita.

Il prezzo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica è stabilito dal farmacista; presso l'esercizio deve essere quindi affisso un listino prezzi. Nel 2007 il prezzo di questi medicinali non potrà superare quello in vigore al 31 dicembre 2006. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica il prezzo nel 2007 potrà essere aumentato solo sulla base delle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita relativo al periodo dicembre 2005 – dicembre 2006.

Sino alla fine del 2007 lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa in vigore, gli ospedali e le altre strutture del SSN è calcolato sul prezzo massimo di vendita.

Dal 1° luglio 2007 lo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie per l'acquisto di medicinali può essere utilizzato per la deduzione dai redditi solo se riporta il codice fiscale del paziente.

Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi con la disomogenea distribuzione territoriale nelle attività realizzative del Piano sanitario nazionale è istituito un apposito Fondo, finanziato in ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 con 65 milioni.

Per ripianare i disavanzi del Servizio sanitario nazionale del triennio 2002-04, con il DM 22.2.2007 sono stati ripartiti fra le Regioni, elencate nella tabella A allegata al decreto, i 2 miliardi stanziati con la L. 266 del 2005 (art. 1, comma 279). L'accesso alle risorse è subordinato all'adozione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico.

Il DL 20.3.2007, n. 23, convertito nella L. 17.5.2007, n. 64, ha stabilito che lo Stato, in deroga a quanto indicato nell'art. 4, comma 3, del DL 347 del 2001, convertito nella L. 405 del 2001, concorra al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-05 purché le Regioni attuino politiche volte alla riduzione strutturale del disavanzo e all'ammortamento del debito accumulato sino al 31 dicembre 2005. Per la riduzione strutturale del disavanzo è prevista la sottoscrizione di un accordo tra lo Stato e le Regioni in disavanzo; l'attuazione dei piani di rientro permetterà l'accesso al Fondo transitorio istituito ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. b) della L. 296 del 2006. Per l'ammortamento del debito è previsto che le Regioni destinino al settore sanitario, oltre agli introiti fiscali relativi all'addizionale regionale all'Irpef e dell'IRAP anche quote di manovre fiscali già adottate, quote di tributi o di misure fiscali da attivarsi nel territorio. Nel 2007 sono autorizzate regolazioni debitorie per 3 miliardi. In sede di conversione del DL 23 del 2007 è stata stabilita, sino al 31 dicembre 2007, la sospensione della norma che prevedeva, per ogni ricetta rilasciata a fronte di una prestazione di assistenza specialistica ambulatoriale, la corresponsione di un ticket di 10 euro.

Pubblico impiego

Per contrastare e prevenire il crimine organizzato nonché per le esigenze connesse con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali, il DL 30.12.2005, n. 272 convertito nella L. 21.2.2006, n. 49 ha autorizzato nel 2006, in deroga alle limitazioni poste dalla L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), l'assunzione di 1.115 agenti di Polizia.

Con la L. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) le Amministrazioni pubbliche nel 2006 hanno potuto assumere personale a tempo determinato nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2003. Gli enti di ricerca, compreso l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia italiana per il farmaco, l'Agenzia per i servizi sanitari nazionali, le Università e le Scuole superiori a ordinamento statale, gli Istituti zooprofilattici sperimentali hanno potuto continuare a utilizzare personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica; ai Ministeri di Grazia e giustizia, per i Beni e le attività culturali e della Salute, all'INPS, all'INPDAP, all'INAIL e all'ENPALS, all'Agenzia del territorio e a quella per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, al Corpo forestale dello Stato è stato concesso di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2006. Per svolgere compiti connessi con l'ordine e la sicurezza sociale è stata autorizzata l'assunzione di 2.500 nuovi addetti (di cui 1.500 per la Polizia di Stato). Al fine di potenziare nel triennio 2006-08 l'azione di vigilanza e con-

trastare il lavoro sommerso e irregolare è stato varato un piano al quale partecipano il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL. A tale scopo, in deroga al divieto di nuove assunzioni (art. 1, comma 95, L. 311 del 2004), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è stato autorizzato ad assumere 870 ispettori. La stessa L. 266 del 2006 ha previsto altre misure volte al contenimento delle spese relative al personale delle Amministrazioni pubbliche (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2005 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Pubblico impiego*).

La L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha autorizzato i Corpi di polizia ad assumere, entro il 30 marzo 2007, 2.000 agenti (di questi 1.316 erano già entrati in servizio ai sensi del DL 27.9.2006, n. 260 convertito nella L. 10.11.2006, n. 280). Dal 1° luglio 2007 il Corpo dei Vigili del fuoco potrà essere incrementato di 600 unità. In deroga alle vigenti disposizioni (art. 1, comma 95, della L. 311 del 2004) all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza è consentito di effettuare un reclutamento straordinario; per ciascuna Arma è posto un tetto di spesa di 5 milioni per il 2007 e di 10 milioni per il 2008. Sempre in deroga alle norme che limitano l'assunzione di nuovo personale è consentita, entro prefissati tetti di spesa, l'assunzione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato.

Nel 2007, una quota pari al 20 per cento del fondo istituito dalla L. 311 del 2004, art. 1, comma 96, può essere utilizzata per stabilizzare il personale non dirigenziale delle Amministrazioni pubbliche assunto tramite concorso, che sia in servizio a tempo determinato da almeno tre anni (anche non continuativi), oppure che abbia cumulato l'anzidetta anzianità lavorativa nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della legge in oggetto o che la abbia conseguita in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006. Apposite prove selettive saranno predisposte per i precari assunti con procedure diverse da quelle concorsuali. Per la stabilizzazione dei precari che operano nel campo della ricerca presso il Ministero dell'Economia e delle finanze sarà creato un apposito fondo per il quale sono stanziati 20 milioni nel 2007 e 30 a decorrere dal 2008. Nelle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, negli anni 2008 e 2009 è consentito, in ciascun anno, procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato purché la corrispondente spesa sia pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Alle stesse Amministrazioni, per improrogabili esigenze di servizio, è consentito, dopo aver esperito le procedure di mobilità, di procedere a nuove assunzioni; a tali fini la spesa consentita è a regime di 75 milioni. Per la stabilizzazione dei precari impiegati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è previsto che nel biennio 2008-09 possa essere assunto un contingente di personale corrispondente a una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Le Amministrazioni pubbliche, nel triennio 2007-09, dovranno riservare il 60 per cento dei posti da coprire con contratti di lavoro a tempo determinato a soggetti che alla data del 29 settembre 2006 avevano prestato almeno un anno di lavoro con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Con decreto del Ministro della Pubblica istruzione dovrà essere definito, per gli anni 2007-09, un piano per l'assunzione a tempo indeterminato di 150.000 insegnanti. Analogo piano di assunzione deve essere predisposto per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario per complessive 20.000 unità. Lo stesso Ministro deve predisporre un piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero a livello provinciale; la riconversione, che è obbligatoria, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e deve attuarsi entro l'anno scolastico 2007-08.

Limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti, che presentano vuoti di organico possono procedere all'assunzione di 2.450 lavoratori da impiegare in lavori socialmente utili.

Al fine di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, la L. 296 del 2006 ha istituito l'Agenzia per la formazione di dirigenti e dipendenti delle Amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione; dal 1° marzo 2007 sarà soppressa la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

Con la L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) è stata prorogata al 2007 la validità delle norme riproposte dalla L. 27.12.2002, n. 289 (per gli anni 2003-05) e dalla L. 23.12.2000, n. 388 (per gli anni 2001-02), introdotte dalla L. 27.12.1997, n. 449 (art. 47, comma 1), volte a ridurre le giacenze degli enti obbligati a detenere le loro disponibilità liquide presso la Tesoreria dello Stato (i pagamenti a carico del bilancio statale vengono effettuati solo quando i depositi raggiungono i limiti stabiliti dal Ministro dell'Economia e delle finanze). La stessa L. 311 del 2004 ha disposto per il triennio 2005-07 limiti all'incremento delle spese effettuate dagli enti non territoriali (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*).

La L. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha stabilito che nel 2006 i pagamenti effettuati dai Ministeri per investimenti fissi lordi non possano superare il 95 per cento di quelli effettuati allo stesso titolo nel 2004. I titolari delle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria statale non possono effettuare pagamenti per un importo superiore all'80 per cento di quelli effettuati nel 2005 (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2005 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*).

Dal 1° gennaio 2006 la Infrastrutture spa è incorporata nella Cassa depositi e prestiti spa, la quale acquisisce tutti i beni (incluso il patrimonio separato) e subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. Le obbligazioni emesse e i mutui contratti dalla Infrastrutture spa sino al 31 dicembre 2005 sono integralmente garantiti dallo Stato.

La L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto che lo Stato assuma a suo carico l'onere per la restituzione del capitale e degli interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture spa sino al 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per l'alta velocità della tratta tra Torino, Milano e Napoli.

I fondi raccolti presso la clientela privata dalle Poste Italiane spa sono investiti in titoli governativi dell'area dell'euro. Relativamente a questi importi cade il vincolo di versamento alla Tesoreria statale. L'attuazione del nuovo assetto, da completare entro il 31 dicembre 2007, dovrà essere concordata con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Per garantire gli equilibri di finanza pubblica e il rispetto del Patto di stabilità e crescita è necessario che la finanza regionale e quella degli altri enti locali operi sulla base degli stessi principi di quella statale; per uniformare i bilanci delle Amministrazioni pubbliche è stato emanato il D.lgs. 12.4.2006, n. 170 che nei tre capi che lo compongono effettua una ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Il 14 novembre 2006 il Ministro dell'Economia e delle finanze ha emanato tre decreti che stabiliscono, sulla base di quanto deliberato dai Gruppi di lavoro costituiti per tale fine, un aggiornamento delle disposizioni riguardanti la codificazione e i tempi di attuazione del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope), come previsti dal DM 18.2.2005, per gli enti locali (Province, Comuni, Città metropolitane, Unioni di comuni) e per le università e l'introduzione delle codifiche gestionali per gli enti di ricerca. Le norme contenute nei decreti entrano in vigore per le prime due categorie di enti il 1° gennaio 2007, per gli enti di ricerca il 1° luglio 2007. Il 5 marzo 2007 il citato Ministro ha emanato due decreti: il primo, sulla base di quanto indicato dall'apposito Gruppo di lavoro, modifica il DM 18.2.2005 e introduce nuove disposizioni sulla codificazione e sui tempi di attuazione del Siope per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; il secondo dispone, dal 1° luglio 2007, l'avvio della sperimentazione dell'uso della codifica gestionale per le strutture sanitarie. Le nuove disposizioni entreranno definitivamente in vigore il 1° gennaio 2008.

GLI INTERMEDIARI CREDITIZI

Parametri utili alla determinazione dei tassi di interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato

Il tasso di riferimento corrisposto alle banche sulle operazioni di credito agevolato è ottenuto dalla somma di un parametro rappresentativo del livello dei tassi di interesse di mercato e di una commissione per oneri di intermediazione, variabile in funzione della tipologia di credito, determinata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze (deliberazione CICR del 3.3.1994 e decreti del Ministro del Tesoro del 21.12.1994 e 23.12.1998).

Per le operazioni con durata fino a 18 mesi il parametro di mercato è rappresentato dalla media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e dell'Euribor a 1 e a 3 mesi. Il rendimento composto medio ponderato dei BOT viene reso noto mensilmente dalla Banca d'Italia (tav. A). Per le operazioni oltre i 18 mesi viene presa in considerazione la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato), anch'essi resi noti dalla Banca d'Italia (tav. B). Fanno eccezione le operazioni di credito all'esportazione e di credito navale, regolate dal DM 21.12.1994.

Tavola A

Rendimento composto medio ponderato dei BOT a sei mesi e a dodici mesi						
MESI	2002	2003	2004	2005	2006	2007
gennaio	3,438	2,560	2,059	2,172	2,672	3,880
febbraio	3,471	2,398	2,052	2,169	2,663	3,944
marzo	3,646	2,333	1,927	2,198	2,917	3,990
aprile	3,659	2,391	2,039	2,149	2,990	4,112
maggio	3,655	2,166	2,168	2,088	3,137	
giugno	3,662	1,927	2,195	2,038	3,209	
luglio	3,480	2,003	2,184	2,090	3,333	
agosto	3,309	2,142	2,139	2,132	3,409	
settembre	3,162	2,132	2,219	2,125	3,544	
ottobre	3,017	2,162	2,158	2,273	3,637	
novembre	2,908	2,222	2,180	2,523	3,688	
dicembre	2,779	2,189	2,162	2,603	3,759	

Tavola B

Rendimento lordo medio mensile dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato)						
MESI	2002	2003	2004	2005	2006	2007
gennaio	4,512	3,672	3,631	3,244	3,332	4,167
febbraio	4,615	3,477	3,552	3,252	3,486	4,195
marzo	4,864	3,495	3,388	3,380	3,687	4,134
aprile	4,872	3,629	3,583	3,226	3,939	
maggio	4,901	3,330	3,754	3,090	3,986	
giugno	4,750	3,106	3,844	2,941	4,038	
luglio	4,557	3,416	3,791	3,010	4,087	
agosto	4,288	3,691	3,641	3,031	3,993	
settembre	4,034	3,668	3,648	2,935	3,914	
ottobre	4,072	3,759	3,528	3,126	3,955	
novembre	4,021	3,875	3,419	3,359	3,902	
dicembre	3,851	3,818	3,278	3,322	3,972	

SERVIZI E INFRASTRUTTURE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI E DEI MERCATI FINANZIARI

IL SISTEMA DEI PAGAMENTI

Centrale di allarme interbancaria (CAI)

Il D.lgs. 30.12.1999, n. 507, emanato in attuazione della L. 25.6.1999, n. 205, di depenalizzazione dei reati minori, ha trasformato il reato di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista in illecito amministrativo, punito con sanzioni pecuniarie e accessorie. Il relativo procedimen-

to è affidato all'Ufficio territoriale del Governo del luogo di pagamento del titolo; l'eventuale violazione delle sanzioni accessorie è punita penalmente. Fulcro del nuovo sistema è l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale di allarme interbancaria – CAI), in cui sono registrate le generalità dei soggetti che hanno emesso assegni senza autorizzazione o provvista (nonché gli estremi identificativi dei titoli) al fine della loro interdizione, per sei mesi, dall'intero circuito degli assegni (la cosiddetta revoca di sistema). Ulteriori dati di natura solo informativa riguardano i soggetti cui sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonché l'indicazione degli assegni e delle carte di pagamento smarriti o rubati. La disciplina della CAI è stata completata da due regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, del D.lgs. 507 del 1999. Il primo, adottato dal Ministro della Giustizia con il decreto 7.11.2001, n. 458, sentiti la Banca d'Italia e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina la trasmissione, il trattamento e la consultazione dei dati contenuti nell'archivio; il secondo, adottato dalla Banca d'Italia il 29.1.2002, stabilisce le modalità e le procedure relative alle attività contemplate nel regolamento ministeriale. In data 16 marzo 2005, la Banca d'Italia, con apposito provvedimento, ha modificato il regolamento del 29 gennaio 2002 al fine di specificare le modalità per effettuare le segnalazioni e la consultazione della CAI da parte degli Uffici territoriali del Governo e dell'Autorità giudiziaria, nonché di disciplinare l'ipotesi di sospensione (ovvero di cancellazione temporanea) di una segnalazione dall'archivio per ordine dell'Autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali.

Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel

Nel 2000 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha stabilito il calendario di lungo periodo del sistema dei pagamenti europeo TARGET, di cui BI-Rel è la componente nazionale, valido dal 2002. Il calendario prevede che tutte le componenti di TARGET rimangano chiuse, oltre alle giornate di sabato e di domenica, nei giorni di: Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua, 1° maggio, Natale e 26 dicembre. Al fine di recepire a livello nazionale il calendario di lungo periodo di TARGET, è stato emanato il DL 25.9.2001, n. 350, convertito nella L. 23.11.2001, n. 409, che, nel dettare disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della chiusura del sistema BI-Rel in giornate lavorative e gli effetti giuridici connessi alla chiusura stessa. In particolare l'art. 3 prevede che: *i*) la Banca d'Italia comunichi preventivamente - mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale - la chiusura di BI-Rel in giornate lavorative; *ii*) i termini di adempimento delle obbligazioni che scadono in dette giornate siano prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo di BI-Rel, secondo il calendario anch'esso pubblicato dalla Banca d'Italia nella Gazzetta ufficiale. Ai sensi del citato art. 3, il Governatore della Banca d'Italia ha emanato il provvedimento 18.10.2001 con il quale, dal 2002, si comunicano le giornate di chiusura del sistema BI-Rel.

Pagamenti transfrontalieri in euro

Il regolamento CE 19.12.2001, n. 2560 disciplina i pagamenti transfrontalieri in euro, al fine di assicurare che le commissioni applicate agli stessi siano uguali a quelle relative ai pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro. L'obbligo ha acquisito efficacia il 1° luglio 2002, relativamente ai pagamenti elettronici di importo non superiore a 12.500 euro (in particolare, carte di pagamento), e dal 1° luglio 2003 si applica ai bonifici non superiori a detta soglia; dal 1° gennaio 2006 la soglia è salita a 50.000 euro per tutti i pagamenti. Il regolamento prevede inoltre, in capo agli intermediari finanziari che offrono servizi di pagamento, obblighi di trasparenza preventiva sulle commissioni applicate ai pagamenti interni e transfrontalieri; promuove, infine, sia presso la clientela sia presso gli intermediari finanziari che eseguono l'ordine di pagamento impartito dal cliente, l'utilizzo dei codici internazionali BIC e IBAN per l'esecuzione interamente automatizzata dei pagamenti in euro. Il rispetto degli obblighi contenuti nel regolamento è presidiato da sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive introdotte con il D.lgs 24.6.2004 n. 180, emanato in attuazione dell'art. 7 del regolamento stesso. In particolare sono previste: *i*) sanzioni da 10.000 a 100.000 euro (con un minimo di 50.000 euro nei casi più gravi) per la violazione dell'obbligo di equiparazione delle commissioni (art. 3) nonché nei casi di reiterazione la sanzione interdittiva della sospensione dall'attività di bonifici transfrontalieri; *ii*) sanzioni da 5.000 a 50.000 euro per la violazione degli obblighi di trasparenza (art. 4) e di diffusione dei codici BIC e IBAN (art. 5). Tali sanzioni sono irrogate dal Ministero dell'Economia e delle finanze su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC. Con specifico riferimento ai bonifici transfrontalieri rileva inoltre quanto disposto dal D.lgs. 28.7.2000, n. 253. Tale decreto, che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria sui bonifici transfrontalieri (direttiva CE 27.1.1997, n. 5), si applica ai bonifici di importo non superiore a 50.000 euro effettuati tra intermediari insediati in diversi Stati membri della Unione europea.

Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario

Il 24 febbraio 2004, in attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, il Governatore della Banca d'Italia ha emanato un provvedimento quadro che disciplina l'esercizio della Sorveglianza sul sistema dei pagamenti. L'atto normativo esplicita gli obiettivi della funzione e i corrispondenti oneri posti a carico degli operatori, individuati con riferimento ai diversi settori rilevanti per il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nazionale. In particolare, il provvedimento specifica le finalità della Sorveglianza, definendo gli obiettivi di affidabilità (essenzialmente orientata alla prevenzione dei rischi) e di efficienza (espressa in termini di contenimento dei tempi e dei costi dell'intero ciclo di trasferimento monetario). Ulteriore punto qualificante è l'individuazione del campo applicativo della funzione, coincidente con l'area dei sistemi di pagamento, delle relative infrastrutture di supporto, degli strumenti sostitutivi del contante di tipo sia tradizionale sia innovativo. Tra gli obblighi posti a carico degli operatori, assumono particolare significato quelli di informativa alla Sorveglianza delle iniziative rilevanti per il sistema dei pagamenti nazionale, cui si connette il potere della Banca d'Italia di rendere pubbliche le informazioni di cui si renda necessario assicurare la generale conoscibilità.

Disciplina del servizio di compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio gestito dalla Banca d'Italia

In data 11 novembre 2005 il Governatore della Banca d'Italia ha emanato un provvedimento che, abrogando il DM 7.5.1991 (disciplina del funzionamento della compensazione dei recapiti), ha dato un nuovo quadro di riferimento per l'operatività in Italia del servizio di compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio gestito dalla Banca d'Italia (BI-Comp). Rispetto al decreto ministeriale del 1991, le competenze gestionali della Banca d'Italia sono limitate alla sola fase di calcolo dei saldi multilaterali e del loro invio al regolamento; le fasi precedenti (scambio e attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali) vengono invece affidate al mercato per essere svolte in regime di libera concorrenza dagli operatori. In coerenza con il principio della non discriminazione all'interno dello Spazio economico europeo, il provvedimento amplia la gamma dei possibili partecipanti al sistema. Le esigenze legate alla realizzazione di un'area unica dei pagamenti in euro (SEPA – Single Euro Payments Area) hanno poi condotto a prevedere a carico delle infrastrutture che interagiscono con BI-Comp l'obbligo di favorire l'utilizzo di standard tecnico-procedurali che consentano un trattamento pienamente automatizzato delle operazioni e che siano coerenti con il progetto SEPA.

Regolamento per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali

Il DM 9.10.2006, n. 293 disciplina l'introduzione del bonifico bancario o postale per il versamento di somme in Tesoreria, aggiungendo tale strumento agli altri previsti dalle norme della contabilità dello Stato.

Il bonifico può essere utilizzato sia per i versamenti a favore del bilancio dello Stato sia per quelli a favore di titolari di contabilità speciali e di conti correnti. Nella relativa disposizione, il versante deve indicare, tra l'altro, la causale del versamento, il codice fiscale, nonché le coordinate bancarie in formato IBAN atte a consentire la corretta imputazione delle somme al bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria. I versamenti sono contabilizzati automaticamente.

Regolamento (CE) riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

Il regolamento CE 15.11.2006, n. 1781, che recepisce la raccomandazione speciale VII del GAFI all'interno della UE, è finalizzato a consentire una più rapida tracciabilità dei flussi di pagamento in un'ottica di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualunque valuta, inviati o ricevuti per via elettronica da un prestatore di servizi di pagamento stabilito nell'Unione; al ricorrere di determinate condizioni, sono esclusi dalla sua applicazione, tra l'altro, le operazioni con carte di credito e di debito, i prelievi da ATM, gli assegni troncati, le operazioni con moneta elettronica. Inoltre, non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento le persone fisiche o giuridiche che forniscono, a prestatori di servizi di pagamento, unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero che gestiscono un sistema di compensazione e di regolamento. Il regolamento pone a carico dei prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di accompagnare i trasferimenti di fondi con i dati identificativi dell'ordinante nonché

quello di verifica e conservazione di tali dati; per i pagamenti effettuati all'interno dell'Unione europea è previsto un regime semplificato che limita le informazioni da inserire nel messaggio di pagamento al solo numero di conto dell'ordinante (ovvero a un codice identificativo unico che consenta di risalire a quest'ultimo) in luogo delle informazioni complete (nome, cognome, indirizzo, numero di conto) previste per tutti gli altri pagamenti. È fatto comunque obbligo al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinate di mettere a disposizione del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario i dati informativi completi dell'ordinante entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Il regolamento prevede inoltre che i singoli Stati definiscano sanzioni - efficaci, proporzionate e dissuasive - irrogabili in caso di inosservanza del regolamento medesimo.